

IN EVIDENZA



CCNL EDILIZIA AZIENDE ARTIGIANE E PMI (COD. CNEL F015) –
TRATTAMENTO DI TRASFERTA DAL 1° OTTOBRE 2025

PREMIALITÀ PER LE IMPRESE CON ORGANICO QUALIFICATO –
RICHIESTA INCENTIVI ENTRO IL 31 OTTOBRE 2025 (NUOVA SCADENZA)

EDILIZIA FONDO PREVEDI - ACCORDO QUOTA CONTRATTUALE POSTICIPATA
AL 1° OTTOBRE 2025

AMPLIATE LE TUTELE PER MALATTIE ONCOLOGICHE,
INVALIDANTI, CRONICHE E RARE

PATENTE A CREDITI: PIATTAFORMA E INDICAZIONI OPERATIVE

NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE ASR 59/2025:
SINTESI DELLE NOVITÀ

Licenze

- **Parrucchiera Fagagna cede** avviata attività parrucchiere misto. Negozio luminoso, arredato elegantemente e compreso di attrezzatura completa. Composto da 4 postazioni di lavoro, 2 postazioni lavelli, servizi igienici, ripostiglio guardaroba e zona attesa reception. Climatizzazione e riscaldamento autonomo; parcheggio personale riservato. Locali completamente a norma. Possibilità di acquisto dell'immobile. Informazioni riservate in sede, previo accordo telefonico con Roberta Nussi ai numeri 0432 801734 o 339 5675588.
- **Vendo/Affitto** avviata attività ultra trentennale, salone parrucchieri con estetica in centro a Tricesimo. Si offre, se interessati, anche la vendita dell'immobile. Solo interessati, no perditempo, per info: Tel. 334 6615458 Stefy
- **Vendo** attività di modellieria e falegnameria. Ampio capannone attrezzato fornito di impianti di riscaldamento, allarme e videosorveglianza con parcheggio privato. Attrezzature a CNC 5 assi complete di programmi Autocad e Solidworks. Per informazioni Federico Comar 328 2389072

Immobili / Proprietà

- **Cedesi** avviato salone di parrucchiera in Savogna d'Isonzo (GO) compreso di attrezzatura. Per informazioni telefonare 348 0412729.
- Prospiciente ampio giardino alberato usufruibile anche per i giochi dei bambini, locale commerciale in Staranzano arredato ed attrezzato a gelateria-pasticceria-bar in ottime condizioni, con laboratorio, recentemente ristrutturato, possibilità di parcheggio libero. Superficie mq 160 di cui 80 in proprietà e 80 in affitto, 46 posti interni, più esterni. Classe energetica F. Non c'è obbligo dell'acquisto degli arredi ed attrezzature. Contattare il 338 7813845.
- **Vendesi** fabbricato ad uso commerciale / artigianale in Via Udine 44 Zoppola fronte SS13, sito su terreno di proprietà di 5500 mq. Il fabbricato è così suddiviso: 300 mq - officina / magazzino poi una porzione suddivisa in 3 livelli ognuno da 280 mq: uffici, sala mostra e abitazione. Per info chiamare il numero 349 3628972 Gianluca oppure inviare una mail epicarnielli@libero.it
- **Vendesi** arredo vario per attività di parrucchiera (bancone, lavateste, mobili contenitori, divano, lampade, tendaggi...). Per informazioni e foto telefonare al numero 3314509222
- **Affittasi** locale di 90 mq ad uso artigianale a Udine in Via Del Bon 155/a. Per contatti telefonare al n. 3396992658 o scrivere a: astella49mail.com
- **Vendesi** avviata attività di parrucchiera nel comune di San Vito al Tagliamento situata in una via principale. Affitto contenuto privo di spese condominiali in uno stabile privato di ottima presenza con parcheggio privato. L'attività viene ceduta completa di arredi installati nel 2016 e strumentazione costantemente aggiornata. Conta 5 postazioni lavoro, 3 lavateste, 1 postazione onicotecnica, 1 cabina estetica. possibilità di collaborazione. euro 19.000,00 tel. 3388589227 (contattare solo se interessati)
- **Vendesi** avviato laboratorio orafa completo di attrezzature e materiali, cedibile esclusivamente in blocco (non si vendono singoli pezzi). L'attività è dotata di strumentazione professionale e di un'ampia dotazione tecnica: banco da lavoro doppio, saldatrice Todeskato, trafila-laminatoio elettrico, buratto, lavatrice a ultrasuoni, vasca decappante, banco lucidatrice a 2 posti, iniettore per cere, vulcanizzatore con stampi in gomma, rodatrice, allargastringi anelli, 4 motori per mandrini, bilancia Fulgor, cassaforte da 12 q, banchi con mensole di varie misure, cesoia, cannelli con bombole gas-ossigeno per fusioni, staffa e lingottiere, elettrosaldacere, trafilie di varie forme e misure, sabbiatrici, castoniere, imbottitori, spine, lime, unghiette, ceselli, frese di ogni tipo, materiale di consumo vario, pantografo Gravograph per incisione fedeli, pantografo Gravograph per targhe e medaglie, pinze, tronchesi, martelli e attrezzi vari. Inoltre sono inclusi circa 1.000 stampi per cere, di cui 850 in gomma per iniezione e 150 in gesso (anelli, collane, bracciali, orecchini, ecc.). Completa la dotazione un banco per fusioni vacuum con pompa a vuoto e due forni: uno per colacere e uno per cottura gessi. Disponibilità a inviare fotografie dettagliate e a organizzare un incontro per visionare il materiale dal vivo. Contattare solo se realmente interessati scrivendo a: morsutluigino@gmail.com

Attrezzature / Materiali

- **Vendesi**, causa inutilizzo, BENNA FRANTOIO MB BF 70.2 anno 2007, in ottimo stato in quanto poco utilizzata. Per info 347 8503768.
- **Vendita Macchinari**, aspiratore di sostanze chimiche, vapori mastici e resine. Ditta Sigma Equipaggiato con filtri carboni attivi, corredato da tubo aspirazione ruotabile. Idrosabbiatrica con motore elettrico tipo EL 250 ditta Cinomatic motore pompa trifase volt 380, potenza HP 10, pressione

massima 250 bar, sabbia interno macchina. Per info e foto Tel. 0433 43691 cell. 329 2280176.

- **Vendesi** cabina di verniciatura a secco tipo CVM3. Vendita per inutilizzo; funzionante ma dismessa. Caratteristiche: mm 3000 L x 2000 P x 2200 H più camino di aspirazione motorizzato 380V 3Kw - struttura in lamiera aluzink - filtri a carboni attivi - completa di quadro elettrico e provvista di documentazione. Smontaggio a carico dell'acquirente. Per info Tel. 0481 489566.
- **Vendo** macchinari per la lavorazione di serramenti in alluminio: Troncatrice a 2 teste Mod. TEKNA TK 145/12 WIN full optional nastro trasportatore - passo passo - fuori misura - spuntatura alette lame da 500 mm; Intestatrice semiautomatica Mod. TEKNA TK 661 con gruppi frese; Troncatrice 1 testa Mod. TEKNA TK 101A lama ascendente da 420 mm - 45 a + 45; Pantografo Mod. Rinaldi Magnum 400I porta frese da 6-8-10 con regolazione numero di giri il tutto in buonissimo stato; Sega a nastro per ferro 45/90 Mod. M.A.F.A.T.; Cantilever 1 bifrontale 1 a parete H 340. Per info cell. 392 0238538 - Tel. 040 9235043.
- **Vendesi** attrezzatura varia e magazzino ricambi per costruzione e manutenzione apparecchiature elettro-pneumatiche. Vendesi box officina mobile, tornio marca Misal, fresa marca Savian, trapano verticale, troncatrici varie e profilati in ferro. Per informazioni contattare il numero 335 8272526.
- **Vendesi** una fresa cnc a 5 assi Riva, con le seguenti dimensioni: CORSA ASSE X: 4500, CORSA ASSE Y: 2400, CORSA ASSE Z: 900. Viene venduta con in abbinato i software cam e cad di nostra proprietà (Powermill e Powershape) e con il relativo postprocessor, è dotata di un modulo ecs di ultima generazione (Legacy900). Vengono inoltre venduti tutti gli utensili per lavorazione legno, alluminio e ferro. La fresa si trova nel ns. stabilimento a Gorizia in via 4 Novembre 35/A. Se interessati contattare il n. 328 2389072.

Varie

- Azienda specializzata da 40 anni nel settore Campane **ricerca** persona da inserire all'interno del proprio organico. La figura ricercata deve possedere competenze base in ambito elettrico e meccanico per effettuare le varie manutenzioni negli impianti in gestione sul territorio del triveneto e sarà affiancata da una figura con esperienza decennale nel settore. Cerchiamo figure giovani e desiderose di entrare a lavorare in un Gruppo consolidato, all'interno di un ambiente stimolante e dinamico. Tel. 0432 572060.
- Società artigiana di piccola-media carpenteria **cerca** con urgenza una persona da inserire nell'organico a tempo indeterminato. Mansioni: saldatore con esperienza. Accogliamo anche giovani neo-diplomati o ragazzi senza esperienza ma che abbiano buona manualità e tanta voglia di imparare. Luogo di lavoro: Majano (Ud). Presentare la candidatura possibilmente via mail (cmc.celotti@alice.it) o telefonare allo 0432 958764.
- Autofficina autorizzata fiat **cerca** operai meccanici da inserire nell'organico a tempo determinato/indeterminato. Requisiti: conoscenza della meccanica, conoscenza strumenti di lavoro, capacità di lavorare in autonomia o in team. Per ulteriori informazioni scrivere a info@autoficinazanin.com

Gli imprenditori associati, interessati alla pubblicazione di annunci inerenti all'attività lavorativa, possono inviare una mail a: **comunicazione@uaf.it** o telefonare allo **0432.516728**

Informimpresa

Confartigianato fvg

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.

Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001
Anno XXV - N. 8 - 2025

Direttore responsabile: Antonella Lanfrit

Comitato di redazione: Enrico Eva, Gian Luca Gortani

Hanno collaborato a questo numero:

David Accaino, Massimiliano Martinello, Paola Morocutti, Oliviero Peveri, Raffaella Pompei, Claudio Scialino, Paolo Soloperto, Fabio Veronese

Direzione, Redazione, Amministrazione:

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl

33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

In questo numero:

Fisco

Approvate le disposizioni attuative dell'IRES premiale pag. 4

Convertito in legge il decreto 95/2025 Omnibus pag. 5

Scadenze Lavoro

Scadenze del mese ottobre 2025 pag. 6

Contratti

CCNL Edilizia aziende artigiane e PMI (cod. CNEL F015) pag. 6

Edilizia Fondo Prevedi - Accordo quota contrattuale posticipata al 1° ottobre 2025 pag. 7

CCNL comunicazione artigiano (cod. cnel g016) – seconda tranche una tantum pag. 9

CCNL area tessile-moda / chimica-ceramica (cod. CNEL V751) – terza tranche aumento dei minimi pag. 9

Normativa del lavoro

Premialità per le imprese con organico qualificato – richiesta incentivi entro il 31 ottobre 2025 (nuova scadenza) pag. 13

Settore Tessile Moda - Ammortizzatore unico fruibile fino al 31 dicembre 2025 pag. 13

FSBA – Aggiornamento procedure operative: rendicontazione assenze flusso Uniemens no LUL pag. 14

Contratto a tempo determinato: possibile usare il "causalone" fino al 31 dicembre 2026 pag. 15

Lavoro intermittente. La tabella del Regio Decreto è ancora valida pag. 16

Ampliate le tutele per malattie oncologiche, invalidanti, croniche e rare pag. 16

Bonus mamme – Convertito il decreto senza modifiche pag. 18

Decreto Flussi – Definita la procedura per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, stipula dell'Accordo di Integrazione e richiesta permesso di soggiorno pag. 20

Richiesta di conversione del permesso di soggiorno da stagionale a subordinato – Nelle more è possibile lavorare pag. 21

Categorie

Impianti Fotovoltaici pag. 22

Tecnici manutentori antincendio pag. 22

Patente a crediti: piattaforma e indicazioni operative pag. 22

Novità normative sull'installazione degli impianti negli edifici: aggiornamenti al D.M. 37/2008 pag. 24

Credito e Incentivi

Contributi per certificazioni di qualità pag. 25

Ambiente Sicurezza

Nuovo Accordo Stato-Regioni sulla Formazione ASR 59/2025: sintesi delle novità pag. 25

Dalle provincie pag. 30

Approvate le disposizioni attuative dell'IRES premiale

Con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8 agosto 2025 sono state definite le disposizioni attuative dell'agevolazione, detta IRES premiale o mini-IRES, prevista dalla Legge di Bilancio per il 2025 solo per l'anno 2025.

Si tratta di una riduzione transitoria dell'aliquota IRES dal 24% al **20%** sul reddito d'impresa dichiarato, riservata alle **società di capitali (o enti) che destinano a riserva almeno l'80% degli utili dell'esercizio 2024 investendo almeno il 30% di tale riserva (comunque per un importo non inferiore a 20.000 euro e comunque non inferiore al 24% degli utili 2023) nell'acquisto, anche mediante leasing, di nuovi beni strumentali tecnologicamente avanzati (industria 4.0 e transizione 5.0) e contemporaneamente assumono dipendenti a tempo indeterminato con incremento occupazionale**. L'importo su cui spetta la riduzione dell'aliquota IRES è ragguagliato ad anno se la durata dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 è superiore a dodici mesi.

Non possono accedere all'agevolazione le società e gli enti che nel periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2024 si trovano in liquidazione ordinaria o sono sottoposti a procedure concorsuali di natura liquidatoria o che determinano il proprio reddito, in tutto o in parte, secondo regimi forfetari, né quelli che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, adottano il regime di contabilità semplificata. La relazione illustrativa al decreto attuativo chiarisce che la riduzione dell'aliquota IRES spetta anche ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale e va applicata in tal caso al reddito concordato, non essendo tale ultima modalità di determinazione del reddito assimilabile a un regime forfetario. Le disposizioni di attuazione comprendono anche regole specifiche da applicare in caso di riorganizzazioni aziendali effettuate attraverso operazioni straordinarie.

ACCANTONAMENTO DELL'UTILE

Si considera accantonato tutto l'utile 2024 non distribuito ai soci (l'utile può essere accantonato a qualsiasi riserva, obbligatoria o facoltativa, destinato alla copertura delle perdite di esercizi precedenti o portato a nuovo). Il vincolo di natura fiscale che rende l'utile 2024 accantonato non distribuibile prima del 1/1/2027 per non perdere l'agevolazione, riguarda l'utile 2024 non distribuito al netto della quota parte di tale utile destinata a copertura di perdite di esercizi precedenti. Se però l'accantonamento dell'utile 2024 è superiore alla soglia minima dell'80%, il vincolo fiscale è limitato all'80%, ossia alla quota minima da accantonare per l'accesso alla misura, con la conseguenza che eventuali distribuzioni di utili, che riducono la quota dell'utile accantonato fino alla predetta soglia minima, non determinano il verificarsi della causa di decadenza.

I soggetti che non hanno realizzato un utile nell'esercizio 2024 non potranno accedere all'agevolazione mentre non è necessario che nel 2023 sia realizzato un utile (il benefi-

cio, pertanto, potrà essere fruito da soggetti in perdita nel 2023, qualora rispettino le altre condizioni).

Viene previsto che l'impresa dovrà indicare in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi l'ammontare complessivo delle riserve costituite o incrementate con l'utile accantonato, l'eventuale quota utilizzata per coprire perdite e le variazioni intervenute. In caso di perdite, si considerano prioritariamente utilizzate le riserve diverse da quelle costituite con l'utile 2024.

INVESTIMENTI RILEVANTI

L'importo minimo degli investimenti rilevanti necessari per la fruizione della mini-IRES deve corrispondere al valore più elevato tra il 30% dell'utile accantonato, il 24% dell'utile dell'esercizio 2023, oppure un importo fisso pari a 20mila euro.

Sono considerati investimenti rilevanti quelli in beni strumentali nuovi inclusi negli allegati A e B della legge n. 232/2016 (beni materiali e immateriali industria 4.0) e i beni previsti dall'articolo 38 del DL n. 19/2024 per la fruizione del credito transizione 5.0, purché acquisiti nell'ambito di progetti di innovazione finalizzati alla riduzione dei consumi energetici. Si ricorda che ai fini del credito 5.0 sono ammessi oltre ai beni industria 4.0 anche i beni per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo (escluse le biomasse), compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta, e per quanto riguarda i beni immateriali, anche quelli per il monitoraggio continuo dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta o che introducono particolari meccanismi di efficienza energetica, investimenti che inoltre consentono l'estensione dell'agevolazione anche ai software relativi alla gestione di impresa acquistati unitamente ad essi (per tali ulteriori beni 5.0 è necessario che il progetto consenta una riduzione dei consumi energetici: almeno del 3% per la struttura produttiva nazionale coinvolta, oppure almeno del 5% per i processi interessati, nel periodo d'imposta successivo all'entrata in funzione del bene rispetto al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024).

Gli investimenti devono essere effettuati a partire dal 1° gennaio 2025 e conclusi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2025.

I beni devono essere interconnessi ai sistemi aziendali di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e tale interconnessione deve durare per almeno metà del periodo di sorveglianza costituito dai cinque periodi d'imposta successivi a quello in cui è stato realizzato l'investimento.

INCREMENTO OCCUPAZIONALE

La riduzione dell'aliquota IRES è subordinata anche al rispetto di alcune condizioni occupazionali da parte dell'impresa beneficiaria.

In particolare, l'azienda deve garantire che nel 2025 il numero complessivo di unità lavorative annue non sia diminuito rispetto alla media registrata nel triennio precedente.

Per verificare il rispetto del mantenimento occupazionale, si deve confrontare il numero di lavoratori dipendenti equivalenti a tempo pieno dell'ultimo mese del periodo d'imposta successivo al 2024 con la media dei trentasei mesi precedenti. Dal calcolo della base occupazionale media vengono esclusi i lavoratori che hanno lasciato il posto per dimissioni volontarie, pensionamento, invalidità, riduzione volontaria dell'orario o licenziamento per giusta causa. Inoltre devono essere effettuate nuove assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato, tali da costituire un incremento occupazionale conforme ai criteri stabiliti dall'articolo 4 del decreto legislativo, n. 216/2023 (disposizione che disciplina l'agevolazione della super deduzione per le nuove assunzioni) e dall'articolo 4 del decreto ministeriale del 25 giugno 2024 (si deve tener conto del numero di lavoratori dipendenti presenti alla fine del 2025 e di quello mediamente occupato nel 2024 e l'incremento deve essere pari ad almeno l'1% del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente impiegati nel 2024 e non può comunque essere inferiore ad almeno una nuova assunzione a tempo indeterminato). Infine, l'impresa non deve aver fatto uso della cassa integrazione guadagni nel 2024 né nel 2025. Fa eccezione l'integrazione salariale ordinaria prevista nei casi specifici indicati dall'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 148/2015.

CAUSE DI DECADENZA

La decadenza si verifica se la quota di utile accantonata, al netto di quella eventualmente utilizzata per coprire perdite, viene distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Inoltre, si decade dall'agevolazione nel caso in cui i beni strumentali oggetto dell'investimento vengano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'attività d'impresa oppure trasferiti stabilmente a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento.

Se si verifica una causa di decadenza, il soggetto beneficiario è tenuto a versare la differenza d'imposta, risultante dalla sua rideterminazione con l'aliquota ordinaria

IRES, entro il termine previsto per il saldo IRES relativo al periodo d'imposta in cui si è verificata la causa di decadenza.

CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

L'IRES premiale è cumulabile con le altre agevolazioni relative ai medesimi costi che ne costituiscono i requisiti, quali, ad esempio, i crediti d'imposta collegati agli investimenti rilevanti "Transizione 4.0 e 5.0", ma il beneficio della riduzione dell'aliquota IRES – identificabile con il valore che assume il decremento del "teorico" debito tributario IRES, in considerazione della riduzione di quattro punti percentuali spetta nei limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell'impresa per gli investimenti rilevanti ai fini della fruizione della mini-IRES.

Per quanto concerne i suddetti crediti d'imposta restano ferme le regole di "cumulo" definite dalle singole discipline agevolative, indicate sia nell'articolo 1, comma 1059, della legge n. 178 del 2020 sia all'articolo 38, comma 18, del decreto-legge n. 19 del 2024, le quali richiedono di tener conto anche della "non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive" delle misure in esame.

RIPORTO DELLE PERDITE

In deroga alla disciplina del riporto delle perdite, le imprese che fruiscono dell'agevolazione hanno la facoltà di computare le perdite fiscali relative ai periodi d'imposta precedenti, in diminuzione dal reddito complessivo da assoggettare all'aliquota IRES ridotta.

RIDETERMINAZIONE DELL'UTILE IN SEGUITO A CONTROLLI FISCALI

La rideterminazione dell'utile 2024 in sede di attività di controllo non determina effetti né sulle soglie dell'utile accantonato né su quelle degli investimenti rilevanti. Il beneficio non è fruibile in relazione al maggior reddito imponibile 2025 determinato, a seguito di un'attività di controllo, ovvero, in sede di presentazione di dichiarazioni integrative, ancorché sussistano i requisiti e le condizioni di accesso previsti per l'applicazione della riduzione dell'aliquota IRES.

Convertito in legge il decreto 95/2025 Omnibus

Con la Legge n.118 dell'8/8/2025 è stato convertito il Decreto Legge n.95 del 30/6/2025 con conferma delle seguenti novità fiscali:

- dal 1/7/2025 riduzione al 5% dell'aliquota iva da applicare alla compravendita di opere d'arte, d'antiquariato e da collezione, purché non si applichi il regime speciale del margine disciplinato dal DL 41/1995;
- rinvio al 1° gennaio 2026 dell'entrata in vigore della sugar tax, tassa sulle bibite zuccherate a carico di produttori e importatori di bevande analcoliche zuccherate, prevista nella misura di 10 euro per ettolitro sulle bibite che contengono edulcoranti e di 25 centesimi di euro per chilogrammo in caso di prodotti predisposti a essere usati solo dopo essere stati diluiti;
- estensione alle spese sostenute nel 2026 del super-

bonus nella misura del 110% e della deroga al blocco delle opzioni di cessione del credito/sconto sul corrispettivo per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici che si sono verificati nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6.4.2009 e a far data dal 24.8.2016, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza, fermi restando gli ulteriori requisiti.

In sede di conversione è stata riconosciuta la tempestività del versamento dell'unica o della prima rata dell'imposta sostitutiva dovuta per l'adesione alla sanatoria 2018-2022 collegata al CPB 2024-2025 effettuato entro il 7/4/2025, a condizione che il pagamento sia comunque intervenuto anteriormente alla notifica di un PVC, di uno schema d'atto o di un atto di recupero di crediti inesistenti.



Scadenze del mese ottobre 2025

10 ottobre	Contributi colf-badanti e contributi CAS.SA Colf: termine per il pagamento dei contributi previdenziali relativi a luglio, agosto e settembre 2025. <i>Fonti: circolare INPS n.29 del 30/01/2025)</i>
31 ottobre	Modello 770/2025: la trasmissione telematica dei Mod. 770/2025 deve essere effettuata, relativi ai dati fiscali delle ritenute operate nell'anno 2024 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.
31 ottobre	Invio telematico CU/2025: invio delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale, redditi esenti) senza l'applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi ST, SV, SX, SY del modello 770.
Fino a novembre	Conguaglio da 730: a seguito dell'introduzione di un nuovo calendario per l'assistenza fiscale esteso fino al 30 settembre, il sostituto d'imposta è tenuto ad effettuare il conguaglio delle imposte da assistenza fiscale con un termine mobile, e non più fisso con la retribuzione di competenza del mese di luglio, bensì "sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione".



CCNL Edilizia aziende artigiane e PMI (cod. CNEL F015)

Trattamento di trasferta dal 1° ottobre 2025

Verbale di accordo 20 maggio 2025

In data 20 maggio 2025 tra ANAEP - Confartigianato Edilizia, le altre associazioni datoriali del settore ed i sindacati di categoria dei lavoratori, è stata raggiunta l'intesa per il rinnovo del CCNL dell'area edilizia scaduto in data 30 settembre 2024.

Tra le novità introdotte si evidenzia quella inerente al trattamento di trasferta (art. 24 del CCNL), in quanto con decorrenza dal 1° ottobre 2025, per i cantieri avviati successivamente a tale data, cambiano le regole sulla "trasferta" dettate dal precedente CCNL Artigianato Edilizia e PMI previste dall'art. 24.

Della precedente disciplina resta salvo il principio per cui all'operaio in trasferta continua ad applicarsi il contratto integrativo del territorio di provenienza e il principio della eventuale integrazione retributiva da corrispondere a titolo di "indennità territoriale temporanea" nonché le "Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario".

La nuova disciplina della "trasferta" troverà applicazione in tutto il territorio nazionale a decorrere dalla già menzionata data del 1° ottobre 2025 e sostituirà tutti gli accordi territoriali in materia di trasferta regionale.

PRINCIPI CONFERMATI

Rimangono validi i seguenti principi già previsti dalla normativa precedente:

- all'operaio in trasferta si continua ad applicare il contratto integrativo del territorio di provenienza (per la Regione Friuli-Venezia Giulia è operativo il CCRL EDILIZIA FVG 30.11.2022);
- resta in vigore la possibilità di un'integrazione retributiva sotto forma di "indennità territoriale temporanea";
- continuano ad applicarsi le norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario.

NUOVA DEFINIZIONE DI "CANTIERE IN TRASFERTA"

Un cantiere è considerato "in trasferta" quando un operaio è inviato in un territorio di competenza di una diversa Cassa Edile/Edilcassa rispetto a quella di appartenenza dell'impresa.

La nuova disciplina si applica dal primo giorno del quarto periodo di paga del primo operaio inviato in trasferta.

Gli altri operai inviati successivamente nello stesso cantiere rientrano nella nuova disciplina se la loro trasferta dura almeno un intero periodo di paga mensile.

**ADEMPIMENTI VERSO LE CASSE EDILI/EDILCASSE**

Durante la trasferta:

- Tutti gli adempimenti restano in carico alla Cassa Edile/Edilcassa di appartenenza dell'impresa.
- L'operaio resta iscritto alla Cassa Edile/Edilcassa di appartenenza, che continuerà ad erogare le prestazioni correlate alle ore lavorate.

REGOLE DI IMPUTAZIONE DELLE CONTRIBUZIONI

Contributo	Primi 3 mesi	Dal 4° mese
Cassa Edile 0,75% (gestione)	CE/ED appartenenza	CE/ED luogo lavori
Prestazioni operai 0,45%	CE/ED appartenenza	CE/ED appartenenza
Premialità imprese 1,05%	CE/ED appartenenza	CE/ED appartenenza
APE	CE/ED appartenenza	CE/ED luogo lavori
Formazione e sicurezza	0,40% CE/ED appartenenza	0,50% + 0,10% CE/ED luogo lavori
Fondo qualificazione 0,20%	CE/ED appartenenza	CE/ED appartenenza
Prepensionamenti 0,20%	CE/ED appartenenza	CE/ED appartenenza
Incentivo occupazione 0,10%	CE/ED appartenenza	CE/ED appartenenza
Sanedil 0,60%	CE/ED appartenenza	CE/ED appartenenza
RLST	CE/ED appartenenza	CE/ED appartenenza
Contributi territoriali aggiuntivi	CE/ED appartenenza	CE/ED appartenenza

COMUNICAZIONE DELLA TRASFERITA

L'impresa dovrà comunicare preventivamente l'apertura del cantiere tramite CNCE_Edilconnect sia alla Cassa Edile/Edilcassa di appartenenza che a quella del luogo dei lavori.

Le denunce mensili saranno trasmesse alla Cassa di appartenenza; i dati saranno visibili anche alla Cassa del luogo dei lavori.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Per evitare squilibri economici tra le diverse Casse Edili/Edilcasce, qualora l'applicazione della nuova disciplina generi uno scostamento superiore al 5% si procederà a compensazioni tra le Casse interessate.

Edilizia Fondo Prevedi - Accordo quota contrattuale posticipata al 1° ottobre 2025

Accordi 4 luglio 2025 e 15 luglio 2025

In data 4 luglio 2025, ANAEP-Confartigianato Edilizia unitamente alle altre Parti nazionali del settore, istitutrice del Fondo Prevedi, ha sottoscritto l'accordo che rimodula, nelle tempistiche, il contributo contrattuale già previsto.

Con l'accordo in parola è stato stabilito che il contributo contrattuale al Fondo Prevedi, dovuto per i rapporti di lavoro con rapporto di lavoro di durata superiore a 3 mesi fosse dovuto a partire dal 1° luglio 2025.

In data 15 luglio 2025, le Parti firmatarie, con successivo verbale, hanno definito il differimento di tale adempimento, ciò in considerazione dei tempi tecnici di implementazione dei necessari adeguamenti ai sistemi informatici delle Casse Edili/Edilcasce, indicando che la nuova contribuzione troverà applicazione per i lavoratori assunti a partire dal 1° ottobre 2025.

Dal 1° ottobre 2025, il contributo contrattuale al Fondo Prevedi sarà dovuto per i lavoratori assunti a partire dalla stessa data (01/10/2025) che abbiano un rapporto

di lavoro di durata pari o superiore a 3 mesi (in caso di inizio/cessazione del rapporto in corso di mese, la frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata, mentre si considera mese intero la frazione uguale o superiore a 15 giorni).

Per i rapporti di lavoro con durata inferiore ai 3 mesi, al momento della cessazione del rapporto stesso, sarà riconosciuto dall'azienda un importo lordo calcolato secondo i criteri indicati nelle tabelle A e B che fanno parte dell'accordo stesso.

Il contributo sarà versato a decorrere dal 4° mese successivo all'assunzione (mese di competenza) ricomprendendo nel versamento anche i primi tre mesi.

Nel caso in cui il lavoratore avesse già attivato, nell'ambito di un precedente rapporto di lavoro, il versamento al Fondo Prevedi di forme di contribuzione aggiuntive al contributo contrattuale (TFR, contributo aggiuntivo ecc...) le previsioni sopra indicate non operano.

Per gli impiegati con rapporto di lavoro inferiore a tre



mesi, al momento della cessazione del rapporto sarà riconosciuto dall'azienda, unitamente alle competenze terminative, un importo lordo calcolato secondo i criteri di cui alla **tabella A** dell'accordo.

Per gli operai con rapporto di lavoro inferiore a tre mesi,

al momento della cessazione del rapporto sarà riconosciuto dall'azienda, unitamente alle competenze terminative, un importo lordo calcolato secondo i criteri di cui alla **tabella B** dell'accordo (i coefficienti orari devono essere moltiplicati per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate).

TABELLA A

- valore mensile dell'importo da erogare -

CCNL ARTIGIANO IMPIEGATI		CCNL INDUSTRIA IMPIEGATI	
LIVELLO	Valore mensile	LIVELLO	Valore mensile
7	16,40	7	16,00
6	14,40	6	14,40
5	12,00	5	12,00
4	11,12	4	11,20
3	10,40	3	10,40
2	9,20	2	9,36
1	8,00	1	8,00

TABELLA B

- valore orario dell'importo da erogare -

CCNL ARTIGIANO OPERAI		CCNL INDUSTRIA OPERAI	
LIVELLO	Importo orario	LIVELLO	Importo orario
operaio di produzione operaio di 5° livello	0,078052	operaio di produzione operaio di 4° livello	0,072884
operaio di 4° livello	0,072352	operaio specializzato	0,067640
operaio specializzato	0,067640	operaio qualificato	0,060876
operaio qualificato	0,059888	operaio comune	0,052060
operaio comune	0,052060		
000Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti	0,04332	Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti	0,04332
Custodi, portinai, guardiani con alloggio	0,04332	Custodi, portinai, guardiani con alloggio	0,04332

Gli importi di cui sopra non hanno alcuna incidenza su alcun istituto retributivo, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Le disposizioni di cui sopra non si applicano nel caso di assunzione di lavoratore che abbia già attivato, nell'ambito di un precedente rapporto di lavoro, il versamento

al Fondo Prevedi di forme di contribuzione aggiuntive al contributo contrattuale (TFR maturando e/o contributo aggiuntivo dell'1% o superiore sulla retribuzione utile ai fini TFR). In tal caso il contributo contrattuale sarà versato dal datore di lavoro fin dal primo mese del rapporto di lavoro.



Il Patronato di Confartigianato





- > Se subisco un infortunio, cosa devo fare?
- > Che diritti ho?
- > Che cosa sono le malattie professionali?



- > Ho contributi sufficienti per andare in pensione?
- > Come devo fare per presentare la domanda?
- > Devo presentare la domanda di invalidità civile.
- > Come devo fare per formalizzare la richiesta?

Il Patronato INAPA ti assiste gratuitamente nelle pratiche e mette a tua disposizione la consulenza medica e legale.



- > Che cosa devo fare per ottenere l'indennità di maternità?
- > Può richiederla anche il papà?

www.inapa.it



CCNL comunicazione artigiano (cod. CNEL G016) – seconda tranche una tantum

**Ipotesi di Accordo di rinnovo di data 18 novembre 2024
e Verbale Integrativo di data 25 novembre 2024**

Vacanza contrattuale – seconda tranche una tantum
Ad ottobre 2025 erogazione seconda tranche pari a 50 euro, a copertura del periodo di vacanza contrattuale che

va dal 1° gennaio 2023 al 30 novembre 2024, ai soli lavoratori in forza alla data del 18 novembre 2024 (una prima tranche pari a 100 euro era stata corrisposta a febbraio 2025).

CCNL area tessile-moda / chimica-ceramica (cod. CNEL V751) – terza tranche aumento dei minimi

Accordo di rinnovo CCNL Area Tessile-Moda / Chimica-Ceramica 16 luglio 2024, Verbale integrativo CCNL Area Tessile/Moda-Chimica/Ceramica, Verbale integrativo del

22 luglio 2024 e Verbale integrativo Inquadramento Settore Concia Inquadramento Settore Concia 24 luglio 2024 - Terza tranche aumento contrattuale

TABELLE SALARIALI

SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO					
Aumenti retributivi					
LIVELLO	1° luglio 2024	1° gennaio 2025	1° ottobre 2025	1° ottobre 2026	Totale incrementi
6S	36,91	52,73	64,59	72,50	226,73
6	34,62	49,45	60,58	68,00	212,65
5	31,82	45,45	55,68	62,50	195,45
4	29,27	41,82	51,23	57,50	179,82
3	28,00	40,00	49,00	55,00	172,00
2	26,98	38,55	47,22	53,00	165,75
1	25,45	36,36	44,55	50,00	156,36

Nuovi minimi contrattuali					
LIVELLO	Retr. tab. dal 1° dicembre 2022	Retr. tab. dal 1° luglio 2024	Retr. tab. dal 1° gennaio 2025	Retr. tab. dal 1° ottobre 2025	Retr. tab. dal 1° ottobre 2026
6S	1885,68	1922,59	1975,32	2039,91	2112,41
6	1765,50	1800,12	1849,57	1910,15	1978,15
5	1618,11	1649,93	1695,38	1751,06	1813,56
4	1495,60	1524,87	1566,69	1617,92	1675,42
3	1434,03	1462,03	1502,03	1551,03	1606,03
2	1372,64	1399,62	1438,17	1485,39	1538,39
1	1298,05	1323,50	1359,87	1404,41	1454,41

**SETTORE TESSILE CALZATURIERO****Aumenti retributivi**

LIVELLO	1° luglio 2024	1° gennaio 2025	1° ottobre 2025	1° ottobre 2026	Totale incrementi
6S	36,91	52,73	64,59	73,82	228,05
6	34,62	49,45	60,58	69,24	213,89
5	31,82	45,45	55,68	63,64	196,59
4	29,27	41,82	51,23	58,55	180,87
3	28,00	40,00	49,00	56,00	173,00
2	26,98	38,55	47,22	53,96	166,71
1	25,45	36,36	44,55	50,91	157,27

Nuovi minimi contrattuali

LIVELLO	Retr. tab. dal 1° dicembre 2022	Retr. tab. dal 1° luglio 2024	Retr. tab. dal 1° gennaio 2025	Retr. tab. dal 1° ottobre 2025	Retr. tab. dal 1° ottobre 2026
6S	1884,16	1921,07	1973,80	2038,39	2112,21
6	1777,51	1812,13	1861,58	1922,16	1991,40
5	1625,37	1657,19	1702,64	1758,32	1821,96
4	1503,63	1532,90	1574,72	1625,95	1684,50
3	1442,10	1470,10	1510,10	1559,10	1615,10
2	1381,44	1408,42	1446,97	1494,19	1548,15
1	1302,96	1328,41	1364,77	1409,32	1460,23

SETTORE LAVORAZIONI A MANO SU MISURA**Aumenti retributivi**

LIVELLO	1° luglio 2024	1° gennaio 2025	1° ottobre 2025	1° ottobre 2026	Totale incrementi
6S	36,91	52,73	64,59	71,18	225,41
6	34,62	49,45	60,58	66,76	211,41
5	31,82	45,45	55,68	61,36	194,31
4	29,27	41,82	51,23	56,45	178,77
3	28,00	40,00	49,00	54,00	171,00
2	26,98	38,55	47,22	52,04	164,79
1	25,45	36,36	44,55	49,09	155,45

Nuovi minimi contrattuali

LIVELLO	Retr. tab. dal 1° dicembre 2022	Retr. tab. dal 1° luglio 2024	Retr. tab. dal 1° gennaio 2025	Retr. tab. dal 1° ottobre 2025	Retr. tab. dal 1° ottobre 2026
6S	1881,85	1918,76	1971,49	2036,08	2107,26
6	1756,36	1790,98	1840,43	1901,01	1967,77
5	1609,05	1640,87	1686,32	1742,00	1803,36
4	1486,66	1515,93	1557,75	1608,98	1665,43
3	1425,19	1453,19	1493,19	1542,19	1596,19
2	1363,81	1390,79	1429,34	1476,56	1528,60
1	1289,29	1314,74	1351,10	1395,65	1444,74

**SETTORE PULITINTOLAVANDERIE****Aumenti retributivi**

LIVELLO	1° luglio 2024	1° gennaio 2025	1° ottobre 2025	1° ottobre 2026	Totale incrementi
6S	36,91	52,73	64,59	72,50	226,73
6	34,87	49,82	61,03	68,50	214,22
5	31,82	45,45	55,68	62,50	195,45
4	29,27	41,82	51,23	57,50	179,82
3	28,00	40,00	49,00	55,00	172,00
2	26,98	38,55	47,22	53,00	165,75
1	25,45	36,36	44,55	50,00	156,36

Nuovi minimi contrattuali

LIVELLO	Retr. tab. dal 1° dicembre 2022	Retr. tab. dal 1° luglio 2024	Retr. tab. dal 1° gennaio 2025	Retr. tab. dal 1° ottobre 2025	Retr. tab. dal 1° ottobre 2026
6S	1887,72	1924,33	1977,06	2041,65	2114,15
6	1780,53	1815,40	1865,22	1926,25	1994,75
5	1620,27	1652,09	1697,54	1753,22	1815,72
4	1495,36	1524,63	1566,45	1617,68	1675,18
3	1433,83	1461,83	1501,83	1550,83	1605,83
2	1374,81	1401,79	1440,34	1487,56	1540,56
1	1300,28	1325,73	1362,09	1406,64	1456,64

SETTORE OCCHIALERIA**Aumenti retributivi**

LIVELLO	1° luglio 2024	1° gennaio 2025	1° ottobre 2025	1° ottobre 2026	Totale incrementi
6	35,26	50,37	61,70	71,78	219,11
5	31,89	45,56	55,81	64,92	198,18
4	29,81	42,59	52,18	60,69	185,27
3	28,00	40,00	49,00	57,00	174,00
2	26,96	38,52	47,19	54,89	167,56
1	25,93	37,04	45,37	52,78	151,12

Nuovi minimi contrattuali

LIVELLO	Retr. tab. dal 1° dicembre 2022	Retr. tab. dal 1° luglio 2024	Retr. tab. dal 1° gennaio 2025	Retr. tab. dal 1° ottobre 2025	Retr. tab. dal 1° ottobre 2026
6	1830,31	1865,57	1915,94	1977,64	2049,42
5	1657,42	1689,31	1734,87	1790,68	1855,60
4	1549,07	1578,88	1621,47	1673,65	1734,34
3	1455,09	1483,09	1523,09	1572,09	1629,09
2	1402,83	1429,79	1468,31	1515,50	1570,39
1	1345,23	1371,16	1408,20	1453,57	1506,35

**SETTORI CHIMICA, CONCIA, GOMMA, PLASTICA, VETRO****Aumenti retributivi**

LIVELLO	1° luglio 2024	1° gennaio 2025	1° ottobre 2025	1° ottobre 2026	Totale incrementi
7	37,25	53,21	65,19	89,23	244,78
6	34,75	49,64	60,81	83,15	228,35
5s	32,75	46,79	57,31	78,37	215,22
5	31,25	44,64	54,69	74,78	205,36
4	29,75	42,50	52,06	71,19	195,50
3	28,00	40,00	49,00	67,00	184,00
2	26,75	38,21	46,81	64,01	175,78
1	25,00	35,71	43,75	59,82	164,28

Settore Concia vedi Verbale Integrativo 24 luglio 2024 per livello 3s

Nuovi minimi contrattuali

LIVELLO	Retr. tab. dal 1° dicembre 2022	Retr. tab. dal 1° luglio 2024	Retr. tab. dal 1° gennaio 2025	Retr. tab. dal 1° ottobre 2025	Retr. tab. dal 1° ottobre 2026
7	2037,31	2074,56	2127,77	2192,96	2282,09
6	1903,22	1937,97	1987,61	2048,42	2131,57
5s	1797,77	1830,52	1877,31	1934,62	2012,99
5	1712,44	1743,69	1788,33	1843,02	1917,80
4	1623,24	1652,99	1695,49	1747,55	1818,74
3	1532,46	1560,46	1600,46	1649,46	1716,46
2	1464,90	1491,65	1529,86	1576,67	1640,68
1	1368,55	1393,55	1429,26	1473,01	1532,83

Settore Concia vedi Verbale Integrativo 24 luglio 2024 per livello 3s

SETTORI CERAMICA, TERRACOTTA, GRES, DECORAZIONE DI PIASTRELLE**Aumenti retributivi**

LIVELLO	1° luglio 2024	1° gennaio 2025	1° ottobre 2025	1° ottobre 2026	Totale incrementi
A	34,87	49,82	61,03	70,99	216,71
B	31,82	45,45	55,68	64,77	197,72
C	30,04	42,91	52,56	61,15	186,66
D	29,02	41,45	50,78	59,07	180,32
E	28,00	40,00	49,00	57,00	174,00
F	26,98	38,55	47,22	54,93	167,68
G	25,45	36,36	44,55	51,82	158,18

Nuovi minimi contrattuali

LIVELLO	Retr. tab. dal 1° dicembre 2022	Retr. tab. dal 1° luglio 2024	Retr. tab. dal 1° gennaio 2025	Retr. tab. dal 1° ottobre 2025	Retr. tab. dal 1° ottobre 2026
A	1807,95	1842,82	1892,64	1953,67	2024,66
B	1650,26	1682,08	1727,53	1783,21	1847,98
C	1563,24	1593,28	1636,19	1688,75	1749,90
D	1500,48	1529,50	1570,95	1621,73	1680,80
E	1446,75	1474,75	1514,75	1563,75	1620,75
F	1400,08	1427,06	1465,61	1512,83	1567,76
G	1319,93	1345,38	1381,74	1426,29	1478,11



Premialità per le imprese con organico qualificato – richiesta incentivi entro il 31 ottobre 2025 (nuova scadenza)

È stata differita al 31 ottobre di ogni anno (prima era 30 settembre) la scadenza di presentazione della richiesta di premialità per le imprese con organico qualificato.

Con riferimento al *“Regolamento Fondo Territoriale per la qualificazione del settore Formazione ed incremento delle competenze professionali dei lavoratori”* del 21 settembre 2023 ed in particolare alla prestazione di cui all'art. 2) punto 1) lettera b), le Parti firmatarie in data 18 settembre 2025 hanno concordato che il termine di presentazione delle domande afferenti al secondo semestre Cassa Edile/Edilcassa è stabilita al **31 ottobre di ogni anno** e, conseguentemente, le graduatorie e contestuali comunicazioni alle imprese da parte delle Casse Edili/Edilcasse saranno effettuate entro il successivo 30 novembre.

L'incentivo spetta all'impresa che denunci nel sistema delle Casse Edili/Edilcasse operai inquadrati al 1° livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore ad 1/3 del totale degli operai in organico. La domanda dovrà essere presentata con apposita richiesta del datore di lavoro, da effettuarsi esclusivamente tramite PEC alla Cassa Edile/Edilcassa competente.

L'impresa che occupa fino a 3 operai dipendenti, tale incentivo viene riconosciuto anche in presenza di un solo operaio inquadrato al 1° livello e per quelle che hanno un solo operaio in organico, sarà riconosciuto solo qualora

l'operaio medesimo abbia un inquadramento superiore al 1° livello.

Gli importi sono riconosciuti, una sola volta per ciascun anno edile, ad ogni datore di lavoro in possesso dei requisiti previsti, sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa competente, e sono determinati come segue:

- **€ 40 per ogni operaio di 2° livello in organico**
- **€ 45 per ogni operaio di 3° livello in organico**
- **€ 50 per ogni operaio di 4° livello in organico**

Si ricorda che l'anno edile va da ottobre a settembre, le imprese e i loro intermediari potranno scegliere su quale semestre edile fare la domanda, che resta unica per l'anno edile di riferimento. I semestri sono quelli dal 1.10->31.3 e quello dal 1.4->30.9 di ogni anno edile. Le domande in ogni caso possono essere presentate una sola volta l'anno, o entro il primo semestre (scadenza 31 marzo) o entro il secondo semestre (nuova scadenza 31 ottobre).

In attesa di indicazioni delle parti firmatarie nazionali i part time contano “a teste” sia per le basi di calcolo del totale occupazionale sia per l'ammontare di premio.

Tale incentivo, se riconosciuto, è utile anche al riconoscimento di ulteriori 2 punti per la “Patente a crediti”.

(Fonte: Accordo 18 settembre 2025)

Settore Tessile Moda - Ammortizzatore unico fruibile fino al 31 dicembre 2025

Si informa che il Governo, con alcuni mesi di ritardo rispetto al periodo originariamente previsto dalla L. 199/24, avente scadenza al 31 gennaio 2025 per la fruizione dei trattamenti di Cig in oggetto, ha infine inserito nel DL n. 92/2025, la disposizione di proroga dell'ammortizzatore unico da fruire **dal 1° febbraio al 31 dicembre 2025 fino al massimo di 12 settimane.**

In conseguenza di ciò l'Inps ha emanato la circolare n. 121 del 13 agosto u.s. che al paragrafo 5 riporta le istruzioni operative dell'articolo 10 del Decreto 92 in materia.

Sono ammesse alla misura in esame le imprese che:

- **occupino mediamente fino a 15 addetti nel semestre precedente**
e
- **abbiano esaurito il plafond previsto dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali**, pari a 52 settimane di cassa integrazione ordinaria per l'industria (CIGO) e 26 settimane di assegno di integrazione salariale (AIS) per l'artigianato, nel biennio mobile.

L'Istituto fa rilevare come l'area di applicazione, tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario, sia stata interessata

dall'aggiornamento dei codici Ateco in vigore dal 1° gennaio 2025, rendendo necessaria una complessa attività di verifica dei codici attuali che vengono pertanto riportati all'allegato 1 della circolare in argomento (come illustrato anche ai punti 5.2.2 e 5.2.3).

L'Istituto ha quindi stabilito la riapertura della procedura di presentazione delle domande attraverso la piattaforma “OMNIA IS”, da attivare entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione dell'attività lavorativa.

Considerato il lungo lasso di tempo trascorso tra la fine del periodo precedentemente concesso dal legislatore (31 gennaio 2025) e l'emanazione delle istruzioni da parte dell'Istituto, per le richieste concernenti periodi compresi tra il 1° febbraio e il 13 agosto, data di pubblicazione della circolare 121, è stata invece opportunamente prevista una decorrenza superiore, pari a 30 giorni.

Riguardo specificamente alle imprese del settore artigiano le imprese devono allegare, in alternativa alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47, DPR 445/2000 attestante l'integrale fruizione dei trattamenti di legge, la certifica-



zione aggiornata dello stato di utilizzo delle prestazioni di sostegno al reddito erogate da FSBA (per quanto detto sopra non inferiori alle 26 settimane nel biennio).

L'attestazione FSBA è scaricabile al seguente percorso

- Accesso SINAWEB/Sezione "FSBA - DOMANDE";
- Dettaglio domanda;
- In alto a destra nel dettaglio della domanda c'è il tasto "SCARICA CERTIFICAZIONE CONTATORI AIS".

Dal quale dovrà risultare al momento della presentazione della domanda l'avvenuta utilizzazione di tutte le 26 settimane di AIS calcolate nel biennio mobile.

Resta anche confermato l'obbligo di comunicare a FSBA, tramite PEC all'indirizzo: fsba@pec.it, le settimane

di trattamento richieste all'Inps mediante anche in questo caso dichiarazione ex art. 47, DPR 445/2000.

Si fa da ultimo rinvio al punto 5.3 e ss. della stessa circolare per l'adempimento degli obblighi di informativa alle OOSS (anche mediante comunicazioni effettuate successivamente all'inizio del periodo di sospensione o riduzione richiesto), per le modalità di compilazione nei casi di richiesta di pagamento diretto all'Inps della prestazione, anche in assenza di comprovate difficoltà finanziarie da parte del datore di lavoro, e riguardo alle istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens.

(Fonte: Circolare INPS_121 del 13 agosto 2025)

FSBA – Aggiornamento procedure operative: rendicontazione assenze flusso Uniemens no LUL

FSBA ha aggiornato le procedure di rendicontazione, da effettuarsi ora tramite il solo caricamento del file XML alla base del flusso UNIEMENS, ciò per ciascuna mensilità di competenza inclusa nel periodo di sospensione. Il sistema estrapola dal file i dati necessari (percentuale part-time, retribuzione teorica dell'intero mese, ore di assenza nelle giornate specifiche). Pertanto, con l'aggiornamento rilasciato, non è più richiesto il caricamento del LUL.

Il Fondo si riserva in ogni caso la facoltà di acquisire le informazioni inerenti alle presenze nei LUL nella fase di controllo a campione successiva alla rendicontazione delle assenze.

Per quanto sopra, FSBA ha provveduto all'aggiornamento dei relativi manuali delle procedure operative, in particolare sono state aggiornate le seguenti sezioni:

- PROCEDURE AIS CAUSALI ORDINARIE - PUNTO 4.A.iii (pag. 4)

- PROCEDURE AIS CAUSALI STRAORDINARIE - PUNTO E (pag. 12)

- PROCEDURE ACIGS - PUNTO E (pag. 12)

Attenzione: la rendicontazione mensile delle domande di sospensione, va sempre effettuata, anche nel caso in cui il mese sia stato interamente lavorato e non sono presenti giornate di sospensione FSBA. Si ricorda che il Regolamento FSBA prevede che in assenza di rendicontazione, decorso il terzo mese successivo a quello di competenza dell'assenza, la prestazione relativa a tale competenza non sarà erogata.

Le procedure operative AIS causali ordinarie/straordinarie e procedure ACIGS sono scaricabili dal portale internet FSBA.

(Fonte: FSBA – sito www.fondofsba.it)



Decreto Economia - Contratto a tempo determinato: possibile usare il "causalone" fino al 31 dicembre 2026

La legge n. 118/2025 di conversione del D.L. 95/2025 (cd "Decreto Economia"), ha prorogato **fino al 31 dicembre 2026** (prima era 31/12/2025) la possibilità di utilizzare, nell'apposizione del termine al contratto a tempo determinato, **causali (individuate dalle parti) di natura tecnica, organizzativa o produttiva** (cd "causalone") per i contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi (anche per effetto di proroghe o rinnovi).

Si ricorda che la possibilità di individuare direttamente nel contratto di lavoro esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustifichino l'apposizione di un termine superiore ai 12 mesi **è possibile solo nel caso in cui i contratti collettivi (nazionali, territoriali, aziendali) non abbiano individuato apposite causali**. Tale possibilità era già prevista fino al 31 dicembre 2025, ora, per effetto del Decreto Economia, tale possibilità viene prorogata al 31 dicembre 2026. Tale scadenza è cedevole, in quanto qualora se in un settore dovesse intervenire un accordo collettivo (prima del 31/12/2026) che disciplina le causali del lavoro a termine, i datori di lavoro interessati non potranno più utilizzare il cd "causalone" dovendosi riferire a tale accordo collettivo (gli eventuali contratti a termine nel frattempo stipulati restano validi sino a scadenza).

Le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva devono essere in ogni caso specificate in modo puntuale e circostanziato all'interno del contratto individuale: è opportuno evitare l'uso di formule generiche o astratte e riferirsi alla realtà aziendale in cui il singolo contratto di lavoro a termine viene a calarsi, con motivazioni oggettivamente verificabili e specifiche.

In caso di stipula di un contratto senza motivazione o con motivazione non veritiera, qualora obbligatoria, il rapporto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.



Per effetto della proroga al 31/12/2026, al contratto di lavoro a tempo determinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi. Il contratto può avere una durata superiore ma, non eccedente i 24 mesi (*) solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) **nei casi previsti dai contratti collettivi** (nazionali, territoriali o aziendali);
- b) **in assenza di quanto sopra, entro il 31 dicembre 2026**, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuata dalle parti;
- c) **in sostituzione** di altri lavoratori.

(*) durata max 24 mesi = sono fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi (che possono elevare tale termine), e con l'eccezione delle attività stagionali.

(Fonte: D.L. n. 95/2025 convertito con modificazioni nella legge n. 118/2025)

Lavoro intermittente La tabella del Regio Decreto è ancora valida

Il Ministero del Lavoro chiarisce che l'abrogazione del R.D. n. 2657/1923, ad opera della Legge n. 56/2025, pur avendo fatto sorgere dubbi circa l'abrogazione implicita del D.M. 23 ottobre 2004 (il quale ammette la stipulazione di contratti di lavoro a chiamata proprio con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al R.D.) lo stesso è da ritenersi ancora oggi vigente, in forza della disposizione di cui all'articolo 55, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015, in base alla quale lo stesso continua a trovare applicazione sino all'emanazione degli specifici decreti richiamati dallo stesso decreto legislativo

Il Ministero del Lavoro con propria circolare n. 15 del 27 agosto 2025, in linea con quanto già espresso dall'INL con nota del 10 luglio 2025 n. 1180, ha confermato che, **in assenza di previsioni contrattuali, il ricorso al lavoro intermittente è ammesso con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al R.D.**

Ciò significa che le attività elencate nella tabella allegata al Regio Decreto, in quanto incorporate nello stesso decreto ministeriale del 2004, devono ritenersi tuttora in vigore nonostante l'avvenuta abrogazione del R.D. n. 2657/1923. Ciò vale anche nel settore turistico.



Anche a seguito
dell'abrogazione
del R.D. n. 2657/923



in assenza di previsioni contrattuali in ordine alla determinazione delle esigenze di ricorso al contratto di lavoro intermittente, è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al R.D.

Si ricorda che il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) è un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, caratterizzato da prestazioni discontinue. In via generale, è ammesso per le seguenti ipotesi:

- lavoratori di **età inferiore a 24 anni ovvero superiore a 55 anni (causale soggettiva)**;
- per lo svolgimento di prestazioni a carattere discontinuo (**causale oggettiva**):
 - in relazione alle **esigenze individuate dai contratti collettivi** (stipulati dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale), anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno;

- in **assenza** di una specifica disciplina contrattuale, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministero del Lavoro e, **come espressamente previsto dal D.M. 23 ottobre 2004, con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.**

Pertanto, continuando a trovare applicazione il D.M. 23 ottobre 2004, le attività elencate nella tabella allegata al Regio Decreto, essendo incorporate nello stesso decreto ministeriale del 2004, devono ritenersi tuttora in vigore, nonostante l'avvenuta abrogazione del R.D. n. 2657/1923. Ciò a valere anche nel settore turistico.

(Fonte: MLPS circolare n. 15 del 27 agosto 2025)

Ampliate le tutele per malattie oncologiche, invalidanti, croniche e rare

In data 9 agosto 2025 è entrata in vigore la legge n. 106/2025 a tutela dei lavoratori privati e pubblici affetti da **malattie oncologiche, invalidanti, croniche e rare**. La nuova tutela prevede la possibilità di richiedere un periodo di congedo dal lavoro non superiore a **24 mesi** con diritto alla conservazione del posto di lavoro senza retribuzione né possibilità di svolgere altre attività lavorative. Inoltre, vengono introdotti **dal 1° gennaio 2026 ulteriori 10 ore annue di permesso** in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente e di CCNL.

Durante il periodo di **congedo** il dipendente:

- **conserva il posto** di lavoro (con conseguente allungamento del periodo di comporto durante il quale vige il divieto di licenziamento per il datore);
- **non** ha diritto alla **retribuzione** e alla **contribuzione** (salvo il riscatto volontario della stessa);



- **non** può svolgere alcun tipo di **attività lavorativa** (tale interdizione è assoluta e, quindi, vale anche per le attività lavorative compatibili con lo stato di salute).

Il **congedo** è consentito anche ai lavoratori autonomi, i quali possono:

- sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo non superiore a 300 giorni per anno solare, in luogo dei 150 giorni previsti nella generalità dei casi. Il riferimento è ai lavoratori autonomi liberi professionisti iscritti e non iscritti agli albi professionali (esclusi gli imprenditori). Si intendono inclusi nella tutela i collaboratori coordinati e continuativi.

Oltre quanto sopra, a decorrere dal 1° gennaio 2026 viene previsto che i dipendenti affetti da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, con un grado di invalidità pari o superiore al 74%, possono fruire di **ulteriori 10 ore annue** di permesso retribuito per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché cure mediche frequenti, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. **Il medesimo diritto è riconosciuto anche ai dipendenti con figlio minorenne** affetto dalle suddette malattie e con un grado di invalidità pari o superiore al 74%.



Patologia	Riferimento normativo
Malattie croniche e invalidanti	Vedi allegato 8 "Elenco malattie e condizioni croniche e invalidanti" del DPCM 12 gennaio 2017 (relativo ai livelli essenziali di assistenza)
Malattie rare	Vedi art. 2 e art. 4 co. 4 e 5 Legge n. 175/2021 e allegato 7 "Elenco malattie rare esentate dalla partecipazione al costo" del DPCM 12 gennaio 2017

CONGEDO

- I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da **malattie oncologiche**, ovvero da **malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento**, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a **ventiquattro mesi**. Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo. Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il dipendente può comunque procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria dalla normativa vigente. Sono comunque fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.
- **La certificazione delle malattie** è rilasciata dal **medico di medicina generale o dal medico specialista**, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore. Ai fini della verifica e del controllo delle condizioni previste, possono essere utilizzati i dati disponibili nel Sistema tessera sanitaria e nel fascicolo sanitario elettronico, secondo le modalità definite dalla normativa vigente.
- Per le malattie di cui sopra la sospensione dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente da parte di un lavoratore autonomo, di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 (ovvero "misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale"), si applica per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare.
- Decorso il periodo di congedo di cui sopra, il lavoratore dipendente, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di **lavoro agile (*)**.

(*) **lavoro agile**: giova ricordare che a partire dal 13 agosto 2022 i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione in modalità agile



sono tenuti, in ogni caso, a dare priorità all'esecuzione in tale modalità alle richieste formulate da lavoratrici/lavoratori:

- con almeno un figlio fino a 12 anni o di qualsiasi età se in condizione di disabilità grave;
- disabili in situazione di gravità accertata;
- dipendenti che fruiscono di permessi fino al 3° anno di vita del figlio disabile in situazione di gravità accertata o per l'assistenza ad una persona con disabilità in situazione di gravità accertata;
- che rientrano nella nozione di caregivers.

PERMESSI DI LAVORO PER VISITE, ESAMI E CURE MEDICHE (DAL 1° GENNAIO 2026)

- I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, **affetti da malattie oncologiche** in fase attiva o in followup precoce, ovvero da **malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento**, previa prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, hanno diritto di fruire, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro, di **ulteriori dieci ore annue di permesso**, circa il trattamento economico si applica la disciplina prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita e ai lavoratori compete un'indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia con relativa copertura figurativa, per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti. **Il diritto è riconosciuto anche ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minore affetto da malattie oncologiche**, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.
- **Nel settore privato, l'indennità economica è direttamente corrisposta dai datori di lavoro** e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all'ente previdenziale.
- **Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.**

(Fonte: Legge 18/07/2025, n. 106 - Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche - Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 luglio 2025 n. 171)



Bonus mamme – Convertito il decreto senza modifiche

In fase di conversione in Legge del D.L. n. 95/2025 (cd Decreto Omnibus/Economia) non sono state apportate modifiche al testo originario, pertanto, è stato confermato il posticipo al 2026 dell'operatività della decontribuzione a favore delle madri lavoratrici disciplinata dalla Legge di Bilancio 2025.

È stata confermata l'introduzione di un Bonus mamme per il 2025 a favore delle lavoratrici con specifici requisiti familiari e reddituali, con i seguenti effetti **per l'anno 2025**:

- è rimasta **operativa la sola decontribuzione per madri di tre o più figli introdotta dalla Legge di Bilancio 2024** (esonero pari al 100% della contribuzione previdenziale IVS a carico della lavoratrice a tempo indeterminato, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile);
- l'INPS corrisponderà, a domanda e in un'unica soluzione a **dicembre 2025**, una somma pari a **40 euro mensili netti**, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro dipendente o autonomo:
 - alle **madri con almeno due figli** (fino al compimento del **decimo anno** del più piccolo) e reddito individuale da lavoro non superiore a **40.000 euro annui**;
 - alle **madri con tre o più figli** (fino al compimento del **diciottesimo anno** del più piccolo) qualora **non abbiano reddito che derivi da lavoro dipendente a tempo indeterminato**.

Giova ricordare il percorso (travagliato) del cd "bonus mamme" il quale va ricostruito tramite le leggi di bilancio 2024 e 2025, le quali, in sintesi, avevano previsto:

- **Legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 180 L. n. 213/2023)**
 - ha introdotto un esonero previdenziale a favore delle lavoratrici con figli. In particolare, per i periodi paga **dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026**, ha riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS):
 - nel limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile;
 - a carico delle lavoratrici **madri di tre o più figli**, fino al mese di compimento del **diciottesimo anno di età** del figlio più piccolo;
 - con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

In via sperimentale (Legge n. 213/2023, art. 1, comma 181), per i periodi di paga **dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024**, tale esonero era riconosciuto anche alle lavoratrici **madri di due figli** con rapporto di lavoro dipendente a **tempo indeterminato**, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del **decimo anno di età** del figlio più piccolo.

- **Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi da 219 – 220 L. n. 207/2024)**

- **ha reso strutturale** tale sostegno a favore delle lavoratrici madri, modificandone, al contempo, la platea delle beneficiarie, la percentuale di esonero e i requisiti richiesti per la sua spettanza. In particolare, ha previsto, un esonero contributivo parziale della quota di contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, a determinate condizioni (reddito imponibile ai fini previdenziali: non superiore a **40.000 euro su base annua**), a favore delle **lavoratrici dipendenti** (esclusi i rapporti di lavoro domestico) e le **lavoratrici autonome** madri;
- **con due o più figli**, a partire dal 1° gennaio 2025, fino al mese di compimento del **decimo anno di età** del figlio più piccolo;
- **con tre o più figli**, a partire dal 1° gennaio 2027, fino al mese di compimento del **diciottesimo anno di età** del figlio più piccolo.

Per espressa previsione normativa, tale beneficio (strutturale) non si applica per gli anni 2025 e 2026 in favore delle lavoratrici che risultano essere beneficiarie dell'esonero contributivo (transitorio) disposto dalla Legge di Bilancio 2024 (nel particolare, dall'articolo 1, comma 180, della Legge n. 213 del 2023).

Le modalità attuative dell'esonero strutturale dovevano essere disciplinate da parte di un decreto ministeriale (non ancora emanato).

L'INPS, con il Messaggio n. 401/2025, ha precisato che:

- l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 181, della Legge di Bilancio 2024, previsto in favore delle lavoratrici **madri di due figli** con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, come espressamente previsto dalla medesima disposizione, **cessa di avere applicazione** alla data del **31 dicembre 2024**;
- l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 180, della Legge di Bilancio 2024, previsto in favore delle lavoratrici **madri di tre o più figli**, titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, può essere **riconosciuto** in favore delle lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, **fino al 31 dicembre 2026**, integrino il requisito richiesto dalla normativa, ossia essere **madri di tre o più figli**, di cui il **più piccolo di età inferiore a 18 anni**.

L'Istituto ha puntualizzato che tale esonero può trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui la **nascita (o l'affido/adozione) del terzo figlio (o successivo)** si verifichi nel corso delle annualità **2025-2026**

- secondo le **modalità di fruizione** della misura indicate con la **Circolare n. 27/2024**;
- a decorrere **dal mese di realizzazione** di tale evento;
- purchè che le lavoratrici madri siano titolari di un rapporto di lavoro **a tempo Indeterminato**.

Mentre per le madri di due figli si doveva attendere il de-



creto attuativo e la circolare INPS per accedere al nuovo parziale esonero previsto dalla Legge Bilancio 2025.

- Arriviamo ora all'ultima "versione" ovvero al Decreto-legge 30 giugno 2025 n. 95 (G.U. n. 149 del 30 giugno 2025) recante *"Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali"* (c.d. "Decreto Omnibus") che cosa hanno previsto:
- **posticipa al 2026** l'operatività della **decontribuzione**

a favore delle **madri lavoratrici** disciplinata dalla **Legge di Bilancio 2025**;


- introduce un **bonus mamme per il 2025** a favore delle lavoratrici con **specifici requisiti** familiari e reddituali.

Di conseguenza, per l'anno **2025** vige unicamente la **decontribuzione per madri di tre o più figli** introdotta dalla **Legge di Bilancio 2024** (esonero pari al 100% della contribuzione previdenziale IVS a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile).

NUOVO BONUS MAMME – ANNO 2025

Requisiti di fruizione	I requisiti di fruizione variano in funzione del numero dei figli e dell'età del figlio minore: <ul style="list-style-type: none">- per le madri con due figli, il bonus è riconosciuto fino al decimo anno di età del secondo figlio;- per le madri con più di due figli, il bonus è riconosciuto fino al diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Sono previsti inoltre ulteriori requisiti di fruizione legato al reddito della lavoratrice. In particolare, il bonus per l'anno 2025 spetta alle madri lavoratrici dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico), oppure madri lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali (decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103) e la Gestione separata INPS, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. Per le madri con più di due figli la norma precisa che il reddito da lavoro non deve derivare da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Misura del bonus	Il bonus è riconosciuto dall'INPS a domanda e consiste in una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 40 euro mensili , per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice con due figli . Per le madri con più di due figli, la norma specifica che la somma spetta per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le mensilità spettanti, dal 1° gennaio 2025 fino a novembre 2025, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2025.

Non essendo ancora stato chiarito chi sarà il soggetto erogatore del Bonus 2025 di 40 euro netti mensili (ossia se l'adempimento andrà in carico al datore di lavoro o se il pagamento verrà gestito direttamente dall'INPS), si resta in attesa delle indicazioni operative dell'Istituto anche su questo aspetto.





Decreto Flussi – Definita la procedura per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, stipula dell'Accordo di Integrazione e richiesta permesso di soggiorno

Il Ministero dell'Interno, con una nota pubblicata sul Portale Servizi, ha definito la nuova procedura per la **sottoscrizione del contratto di soggiorno**, la **stipula dell'Accordo di integrazione** e la successiva **richiesta di permesso di soggiorno** da parte dei lavoratori entrati in Italia con i flussi.

Più precisamente, il datore di lavoro, tramite la PEC indicata sull'istanza di rilascio del nulla osta, viene avvisato del rilascio del visto e delle modalità procedurali attraverso le quali dovrà comunicare allo Sportello Unico per l'Immigrazione la data dell'avvenuto ingresso in Italia del lavoratore straniero.

Infatti, **dopo l'ingresso sul territorio italiano, entro 8 giorni**, il datore di lavoro /richiedente dovrà accedere all'Area riservata del Portale Servizi ALI, selezionare la domanda di riferimento (che si trova nello stato "Registrazione dello straniero"), cliccare sull'icona "Inserisci dati frontiera" ed inserire le seguenti informazioni richieste:

- Provincia di ingresso in Italia
- Comune di ingresso in Italia
- Data di ingresso
- Descrizione (porto, aeroporto ...)
- Numero visto

Il **datore di lavoro riceve**, contestualmente, una **PEC** che

riporta, in allegato, **il codice fiscale definitivo assegnato al lavoratore straniero**.

Successivamente, il datore di lavoro riceve una ulteriore **PEC**, recante in allegato il **contratto di soggiorno da sottoscrivere digitalmente**, ai sensi dell'art. 22, comma 6 del D. Lgs. n 286/1998. **Pertanto, il datore di lavoro dovrà essere dotato di firma digitale**.

Il contratto, dopo essere stato sottoscritto, dovrà essere trasmesso allo Sportello Unico, effettuandone il relativo caricamento nel Portale Servizi ALI, che provvede alla verifica nell'ambito dell'applicativo informatico in uso, effettuandone la validazione.

Nella PEC con la quale viene trasmesso il contratto di soggiorno, viene anche chiarito che, se ricorrono i presupposti normativi per la sottoscrizione dell'**Accordo di integrazione**, il sistema informatico renderà disponibile nell'Area riservata del Portale Ali, un'apposita sezione, nella quale dovranno altresì essere riportati i dati necessari alla generazione del predetto Accordo per la firma da parte del lavoratore.

In tal caso, dovranno essere inseriti i dati necessari alla sottoscrizione dell'Accordo, che saranno visibili automaticamente dallo Sportello Unico per l'Immigrazione.

Successivamente, il datore di lavoro riceverà una nuova PEC, nella quale è allegato l'Accordo di Integrazione, recante i dati inseriti nell'Area riservata, nonché la firma dell'Amministrazione. **L'Accordo va sottoscritto dal lavoratore e trasmesso allo Sportello Unico per l'immigrazione** che lo verifica nell'ambito dell'applicativo informatico in uso, effettuandone la validazione.

Acquisito e validato il contratto di soggiorno, lo Sportello Unico per l'immigrazione trasmette al datore di lavoro, tramite PEC, i Moduli 1 e 2 di Richiesta del permesso di soggiorno, che devono essere consegnati al lavoratore, ai fini dei seguiti presso gli Uffici Postali e presso la competente Questura.

Più precisamente, con il kit di primo ingresso, comprensivo di:

- contratto di soggiorno firmato dal datore di lavoro e dal lavoratore;
- moduli 1 e 2 del modello 209;
- documento attestante il codice fiscale definitivo del lavoratore;
- documento del lavoratore e pagina recante il visto.

Il lavoratore potrà recarsi presso gli Uffici Postali per l'avvio della fase di richiesta del permesso di soggiorno.

La nota ministeriale ricorda che, in riferimento alla busta per la spedizione, **nelle more che vengano rese disponibili le buste presso gli Uffici Postali (da ottobre 2025)**, l'acquisizione della busta stessa, necessaria a contenere il Modello 209 e la relativa documentazione associata per la presentazione dell'istanza di Permesso di Soggiorno presso gli uffici postali, dovrà avvenire in





autonomia attraverso i canali commerciali dotati di materiale di cancelleria (tabaccherie, cartolerie, empori, etc.).

La busta, di formato A4, dovrà essere compilata replicando fedelmente (contenuti e posizionamento sulla busta) quanto indicato nel "layout" che sarà riportato nella PEC con cui viene inviato il Modello 209. La denominazione della Questura/Ufficio di Immigrazione da indicare sulla busta è indicata in testa al Modello 209. I bollettini saranno disponibili direttamente presso gli Uffici Postali. Infine, il Ministero dell'interno fa presente che il contratto

di soggiorno sottoscritto e l'accordo di integrazione firmato dal lavoratore possono essere trasmessi allo Sportello Unico per l'immigrazione contestualmente e che le comunicazioni trasmesse al datore di lavoro sono altresì inoltrate, per informazione, all'indirizzo mail collegato allo SPID/CIE dell'utente (ad es. facente parte di associazioni di categoria..) che ha inserito la domanda di nulla osta nel Portale Servizi ALI per conto del datore di lavoro.

(Fonte: Ministero dell'Interno - nota pubblicata sul Portale Servizi SUI – Sportello Unico Immigrazione)

Richiesta di conversione del permesso di soggiorno da stagionale a subordinato – Nelle more è possibile lavorare

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito indicazioni in merito alla possibilità per i **lavoratori stranieri titolari di un permesso di soggiorno rilasciato per lavoro stagionale** di svolgere attività lavorativa non stagionale, nelle more della decisione da parte dello sportello unico immigrazione sulla domanda di conversione.

L'art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 (T.U.I.) prevede che il lavoratore stagionale, che abbia **svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi**, al quale venga offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, possa chiedere allo sportello unico per l'immigrazione di convertire il proprio titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale.

Il decreto-legge n.145 dell'11 ottobre 2024, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ha posto le conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale al di fuori delle quote dei decreti flussi, con la possibilità quindi di presentare la relativa domanda in qualunque momento dell'anno e senza alcun limite numerico.

La conversione è possibile in presenza di qualsiasi offerta di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, a condizione che la stessa garantisca un orario di lavoro di **almeno 20 ore settimanali** e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale.

Tale disposizione si riferisce testualmente soltanto ai richiedenti un permesso per lavoro subordinato, ma già con la nota congiunta n. 4079 del 7 maggio 2018, adottata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ne è stata estesa l'applicabilità anche ai richiedenti un permesso di soggiorno per motivi familiari, trattandosi di permessi che comunque abilitano al lavoro.

Analogamente, in virtù di un'interpretazione delle norme sopra richiamate alla luce dei principi di uguaglianza e di diritto al lavoro stabiliti dalla Costituzione italiana, nonché dell'applicazione del principio di ragionevolezza, si ritiene che l'articolo 5, comma 9 - bis possa trovare applicazione anche ai casi di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro non stagionale.

Se, infatti, la finalità della legge è quella di consentire



al lavoratore migrante di svolgere regolare attività lavorativa anche quando l'esito dell'iter burocratico sulla sua domanda è ancora incerto, evitando il più possibile situazioni di lavoro irregolare o di disoccupazione, tale finalità sussiste evidentemente, non solo nelle more del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, ma anche nei casi in cui il lavoratore sia in attesa della risposta sulla sua domanda di conversione. Anche in tali casi, infatti, vi è il rischio che il lavoratore possa perdere, nelle more della decisione, l'opportunità lavorativa che rappresenta la base stessa della sua domanda di conversione del permesso di soggiorno.

Poiché la **domanda di conversione, come quella del rinnovo, rappresenta un procedimento amministrativo che non preclude la regolarità del soggiorno e il diritto di lavorare**, anche in tali casi, per tutto il periodo necessario all'Amministrazione per portare a termine l'istruttoria, **lo straniero potrà contare sulla piena legittimità del soggiorno e iniziare a svolgere, nell'attesa della convocazione presso lo sportello unico, la nuova attività lavorativa a carattere non stagionale, previo invio telematico del modello Unilav (in caso di lavoro subordinato) o denuncia del rapporto di lavoro all'INPS (in caso di lavoro domestico).**

(Fonte: MLPS circ. 5 maggio 2025 n. 10)



Impianti Fotovoltaici

Linee guida antincendio dei VVF

Con il documento DCPREV 14030/2025 del 1 settembre 2025 la Direzione Centrale del Dipartimento dei VVF ha aggiornato le nuove disposizioni antincendio per gli impianti fotovoltaici, aggiornando in modo sostanziale i requisiti di sicurezza per impianti con tensione nominale fino a 1500 V.

Il provvedimento, atteso da operatori e progettisti del set-

tore, introduce misure tecniche più stringenti e una maggiore attenzione alla prevenzione del rischio incendio e si applica agli impianti fotovoltaici ubicati all'interno di attività soggette alle procedure di prevenzione incendi.

Potete scaricare il testo della circolare al link

<https://www.confartigianatoudine.com/it/mestieri/impianti/impianti-elettrici>

Tecnici manutentori antincendio

Proroga entrata in vigore di un anno

Slitta di un anno, al prossimo 25 settembre 2026, la data di decorrenza dell'obbligo di qualifica dei tecnici manutentori antincendio prevista dal Dm 1° settembre 2021 (cd. "Decreto controlli").

Conseguentemente il NOT (Nulla Osta Transitorio) per lo svolgimento delle attività manutentive in attesa della qualificazione, sarà obbligatorio da tale nuova data.

La proroga è arrivata con il Decreto del Ministero dell'Interno 15 luglio 2025, che ha prorogato nuovamente (per la 4ª volta) i termini di entrata in vigore del Dm 1° settembre 2021 ed è finalizzata a consentire una più ampia ed efficace attuazione del decreto, auspicando una più omogenea distribuzione dei centri d'esame sul territorio nazionale.

Patente a crediti: piattaforma e indicazioni operative

L'Ispettorato ha messo a disposizione dei tutorial relativi alle nuove funzionalità

La patente a crediti è un documento rilasciato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), che consente l'operatività delle imprese e lavoratori autonomi nei cantieri ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08.

Visto il continuo aggiornamento, per fare il punto della situazione sulle indicazioni ufficiali che sono state date, di seguito, approfondiamo gli ultimi aggiornamenti.

DECRETO DIRETTORIALE DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

Con il Decreto Direttoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) del 25 giugno 2025 sono state deliberate le nuove funzionalità della piattaforma digitale di gestione della "Patente a crediti".

Il nuovo portale

Il nuovo portale, accessibile tramite SPID o CIE, consente la consultazione in tempo reale del punteggio associato a ciascun operatore, promuovendo una maggiore trasparenza e responsabilizzazione nel settore edile.

Una serie di innovazioni che per il sistema digitale di visualizzazione della patente a crediti che rappresenta un importante passo avanti in termini di trasparenza e sicurezza nel settore dei cantieri.

Il Decreto Direttoriale n. 43 del 25 giugno 2025 prevede

che l'accesso è riservato ai seguenti soggetti:

- a) titolari della patente o loro delegati;
- b) pubbliche amministrazioni;
- c) rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST);
- d) organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale;
- e) responsabile dei lavori;
- f) coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori;
- g) soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

L'Ispettorato ha messo a disposizione quattro video tutorial relativi alle nuove funzionalità.

I video sono visibili sui seguenti link:

- **attestazione legale;**
- **deleghe;**
- **patente e requisiti;**
- **visualizzazione della patente a crediti.**

INDICAZIONI SUI CREDITI AGGIUNTIVI E SUL NUOVO PORTALE

Inoltre, l'Ispettorato Nazionale del lavoro ha pubblicato una nota riepilogativa, prot. n. 288 del 15 luglio 2025, sul-



le modalità di riconoscimento dei crediti aggiuntivi attivati sul portale della patente a crediti dal 10 luglio. Di seguito approfondiamo l'argomento.

Iscrizione CCIAA

L'articolo 5, comma 2, del D.M. 132/2024 stabilisce che in *"ragione della storicità dell'azienda, possono essere attribuiti fino a 10 crediti al momento del rilascio della patente, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente"* alla CCIAA.

Al fine della corretta attribuzione del punteggio si evidenzia che i crediti non sono cumulabili con il punteggio precedente: si terrà conto, pertanto, dell'"anzianità" maturata fino ad un massimo di 10 crediti.

Possesso certificazione di un SGSL e MOG

La certificazione di un SGSL è un'operazione secondo la quale un ente di parte terza (detto Organismo di Certificazione) verifica che il Sistema adottato sia stato implementato conformemente agli standard di gestione scelti per la realizzazione del Sistema stesso. In questo ambito la norma di riferimento è la ISO 45001 (ex norma OHSAS 18001). Invece, il D.Lgs. 81/2008, all'art. 30, comma 1, definisce il MOG (Modello di Organizzazione e di Gestione) *"il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231"*.

La nota del INL n. 288 del 15 luglio 2025 dispone che il rappresentante legale dovrà allegare la certificazione conforme alla UNI EN ISO 45001 rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato presso ACCREDIA inserendo la data di inizio e fine validità del certificato.

Il rappresentante legale avrà la possibilità fin da un mese prima dalla scadenza della certificazione, di aggiornare la dichiarazione sul possesso della certificazione inserendo il nuovo certificato con la relativa data di inizio (che dovrà essere successiva alla data di fine validità del certificato precedente) e fine validità.

Lo stesso meccanismo vale per l'asseverazione MOG per la quale gli uffici dell'INL potranno verificare la veridicità di quanto dichiarato dalle aziende attraverso l'incrocio dei dati con quanto comunicato dagli Organismi Paritetici.

Attestazione SOA

Per quanto riguarda l'attestazione SOA per le classifiche I° (258.000 euro) e II° (516.000 euro) l'Ispettorato precisa che *"il rappresentante legale o un suo delegato dovrà allegare un'attestazione SOA di classifica I o II indipendentemente dalla categoria, inserendo la data di inizio e fine validità (triennale)"*.

Un mese prima dalla scadenza dell'attestazione SOA sarà possibile per il rappresentante legale, o un suo delegato, aggiornare la dichiarazione sul possesso della certificazione inserendo il nuovo attestato e le nuove date di inizio e fine validità dello stesso".

Inoltre, l'Ispettorato che, rispondendo ad uno specifico quesito, ha confermato la cumulabilità dei crediti Soa fino a un massimo di 3, coerentemente con quanto stabilito dalla Tabella contenuta nel D.M. n.132/2024.

Sottrazione crediti

Qualora durante l'attività ispettiva, emerga che l'impresa non possieda uno o più requisiti aggiuntivi dichiarati, il personale ispettivo può proporre, attraverso l'applicativo *"Verifica Patente a Crediti"*, l'invalidazione degli stessi. Tale richiesta dovrà essere validata dal Dirigente dell'Ufficio di appartenenza dell'Ispettore o da eventuale soggetto dallo stesso delegato.

Operatività sul portale tramite deleghe

L'Ispettorato ha precisato che *"gli operatori economici già titolari di patente alla data del 9 luglio 2025 che possono designare, a decorrere dal 10 luglio 2025, un proprio delegato utilizzando l'applicazione "Gestione deleghe"*. Gli stessi potranno designare sia il soggetto già precedentemente delegato sia un soggetto diverso. È possibile, altresì, delegare l'associazione datoriale prescelta indicando il Codice Fiscale (da non confondere con la Partita IVA) della sede di riferimento dell'associazione. In mancanza di delega, formalizzata come sopra, sull'applicativo Patente a crediti potrà operare esclusivamente il responsabile aziendale (legale rappresentante, titolare). Gli operatori economici che chiedono il rilascio della patente a decorrere dal 10 luglio 2025, devono necessariamente attestarsi prima sui sistemi INL tramite l'applicazione *"Attestazione Legale Rappresentante/Titolare"* e successivamente, qualora vogliano designare un delegato, provvedervi tramite l'applicazione *"Gestione Deleghe"*.

L'Ispettorato ha anche preannunciato la pubblicazione di una mini guida sulla gestione delle deleghe e un manuale operativo sull'utilizzo delle diverse applicazioni del sistema.

NUOVE FAQ E MANUALE OPERATIVO

Ad agosto l'Ispettorato ha provveduto a fornire nuove indicazioni sulla patente a crediti, ampliando le FAQ pubblicate.

Soggetti che operano nei cantieri

Particolarmente significative le indicazioni sulle responsabilità dei soggetti che operano nei cantieri (responsabile dei lavori, coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori) qualora venisse rilevata e contestata l'assenza di uno o più requisiti in capo alla ditta o al lavoratore autonomo.

L'Ispettorato precisa che *"in capo al committente o responsabile dei lavori è posto il solo obbligo di verifica del possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto e la verifica va effettuata al momento dell'affidamento dei lavori"*. Considerato che i requisiti sono autocertificati *"la responsabilità penale è dei soggetti (legale rappresentante della società) che rilasciano dichiarazioni mendaci, formano atti falsi o ne fanno uso"*.

Restauratori e archeologi

Nella successiva FAQ, viene chiarito che restauratori e archeologi non sono tenuti al possesso della patente: pur operando nei cantieri infatti il Ministero risponde che *"considerato che, per la richiesta della patente da parte di una impresa o lavoratore autonomo italiano, il campo*



"iscrizione alla CCIAA" è obbligatorio, per i restauratori lavoratori autonomi tale dichiarazione va intesa come indicativa dei necessari requisiti professionali, come il possesso della partita Iva e l'iscrizione alla Gestione separata".

Imprese con sede unione europea

Le imprese stabilite in uno Stato U.E. diverso dall'Italia dovranno autodichiarare iscrizione in un registro delle imprese nel proprio Stato membro, presentazione della certificazione equivalente al possesso del DURC, regolarità fiscale secondo la normativa vigente nel proprio Stato membro; per gli ulteriori requisiti sulla sicurezza (adempimento obbligo formativi, possesso del DVR e designazione RSPP), le imprese o il lavoratore autonomo dovranno dichiarare di aver adempiuto agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.

Nel caso di società con sede legale in U.E. e sede secondaria in Italia (quindi con diversa partita Iva), *"la società riconducibile alla P.Iva che opera fisicamente nei cantieri deve essere dotata di patente a crediti, anche nel caso in*

cui non abbia dipendenti. Al contrario, qualora la società anche senza dipendenti non operi fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, non ha l'obbligo del possesso della patente a crediti".

Attività di manutenzione, pulizie e allestimento per eventi

La patente è obbligatoria per coloro che installano e svolgono manutenzione di attrezzature, come gruppi di continuità o impianti tecnologici nell'area del cantiere e per le imprese specializzate nell'allestimento di spettacoli teatrali, musicali, cinematografici, fiere, sagre e palchi.

La patente è obbligatoria anche per le imprese che operano attività di pulizie nel cantiere. Non sono invece soggetti al possesso della patente a crediti coloro che effettuano lavori di manutenzione e assistenza in luoghi non rientranti nella definizione di cantiere, il cui elenco è riportato nell'ALLEGATO X del D. Lgs. n. 81 del 2008 né le imprese che svolgono lavorazioni in un cantiere boschivo che non comporta lavori edili.

Novità normative sull'installazione degli impianti negli edifici: aggiornamenti al D.M. 37/2008

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2025 ed entrerà in vigore il 2 ottobre prossimo il Decreto 17 luglio 2025, n. 130, che modifica il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, relativo alle attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

Le modifiche si concentrano sull'adeguamento agli obblighi di equipaggiamento digitale previsti dal comma 2-bis dell'art. 135-bis del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia).

Obblighi di equipaggiamento digitale: cosa prevede il Testo Unico

Il Testo Unico stabilisce che:

- Art. 135-bis, comma 1: tutti gli edifici di nuova costruzione, per i quali la richiesta di autorizzazione edilizia è stata presentata dopo il 1° luglio 2015, devono essere dotati di un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna, comprensiva di spazi installativi e impianti in fibra ottica fino ai terminali di rete. Lo stesso obbligo vale per le opere soggette a permesso di costruire.
- Art. 135-bis, comma 2: gli edifici di nuova costruzione e quelli oggetto di ristrutturazioni profonde, con autorizzazione edilizia presentata dopo il 1° luglio 2015, devono essere dotati di un punto di accesso.

Per gli interventi autorizzati dopo il 1° gennaio 2022, l'adempimento di tali obblighi deve essere certificato tramite l'etichetta "Edificio predisposto alla banda ultra larga", rilasciata da un tecnico abilitato su richiesta del committente o di altro soggetto interessato. Tale attestazione è necessaria per la segnalazione certificata di agibilità e deve

essere comunicata entro 90 giorni al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI).

Le modifiche al D.M. 37/2008: focus sull'art. 5-bis

Il nuovo art. 5-bis, introdotto dal D.M. 150/2025, ridefinisce gli obblighi del tecnico abilitato:

- Il responsabile tecnico dell'impresa, abilitato per gli impianti di comunicazione in fibra ottica e altri impianti indicati all'art. 1, comma 2, lett. b), deve collaborare con il progettista edile per integrare nel progetto tutte le componenti dell'infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi richiesti.
- Al termine dei lavori, su richiesta del committente, il tecnico rilascia l'attestazione di "Edificio predisposto alla banda ultra larga", conforme alle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata da documentazione tecnica descrittiva.

Implicazioni per i tecnici abilitati e la documentazione

Con le nuove disposizioni:

- Il tecnico abilitato non è più responsabile dell'inserimento nel progetto di tutti i componenti dell'infrastruttura multiservizio, ma deve attenersi alle indicazioni del progettista edile, che assume un ruolo centrale nella conformità dell'edificio agli obblighi digitali.
- La documentazione da allegare alla segnalazione certificata di agibilità cambia: non è più richiesta la dichiarazione di conformità degli impianti, ma l'attestazione di predisposizione alla banda ultra larga.

Infine, si conferma l'obbligo per il tecnico di comunicare al SINFI, entro 90 giorni dalla segnalazione certificata, i dati relativi agli edifici infrastrutturati.



Contributi per certificazioni di qualità

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Gli incentivi sono destinati a imprese aventi dimensioni di PMI. Sono concessi contributi per acquisizione di servizi per l'ottenimento o mantenimento delle seguenti certificazioni di qualità:

- Certificazione di sistemi di gestione
- Certificazioni sulla sicurezza
- Certificazioni di prodotti o servizi
- Certificazioni delle figure professionali
- Certificazioni sulla sostenibilità
- Diagnosi energetiche

L'intensità del contributo è pari al **75% della spesa ammissibile con un massimale differenziato in funzione del tipo di certificazione.**

Il limite massimo di aiuto concedibile per domanda è pari a € 21.000 e sono ammissibili a contributo le spese sostenute anche prima della presentazione della domanda, ma non oltre i dodici mesi antecedenti la data di presentazione della stessa.

Presentazione della domanda: a partire dalle ore 09.00 del 1° ottobre e fino alle ore 16.00 del 30 ottobre 2025.



Nuovo Accordo Stato-Regioni sulla Formazione ASR 59/2025: sintesi delle novità

Il 24 maggio 2025 è stato pubblicato il nuovo accordo Stato-Regioni che ridefinisce gran parte della formazione in materia di sicurezza sul lavoro. L'accordo sostituisce i precedenti accordi del 21 dicembre 2011 (formazione lavoratori, preposti, dirigenti, RSPP) e del 22 febbraio 2012 (attrezzature di lavoro), e introduce diverse novità, tra cui nuovi percorsi formativi.

Importanti novità riguardano poi l'organizzazione e l'erogazione dei corsi, nonché il monitoraggio dell'efficacia della formazione.

L'accordo consente l'erogazione di corsi di formazione effettuati sulla base dei precedenti accordi entro 12 mesi dall'entrata in vigore (quindi entro il 24 maggio 2026).

Di seguito una sintesi delle modifiche che interessano le imprese.

Formazione lavoratori, preposti e dirigenti

Sostanzialmente non cambia, la formazione resta articolata in formazione generale (4 ore per tutti) e formazione specifica (durata variabile a seconda della classe di rischio - basso, medio, alto - definita come prima sulla base dei codici Ateco 2007).

La durata dei corsi base e di aggiornamento, nonché le scadenze, non cambiano.

Scompare invece il termine di 60 giorni entro cui concludere la formazione: la stessa deve essere effettuata prima di adibire il lavoratore alla mansione, oppure negli altri casi previsti dal Tu Sicurezza.

La principale novità riguarda la formazione del preposto:

- formazione base di **12 ore** (anziché 8);
- aggiornamento ogni **2 anni** (anziché ogni 5) e obbligatoriamente in presenza.

Per i preposti già formati, il primo aggiornamento deve essere effettuato:

- entro il 24 maggio 2026, se la formazione pregressa è antecedente al 23 maggio 2023;
- entro il 24 maggio 2027, se la formazione è stata effettuata tra il 25 maggio 2023 e il 24 maggio 2025 (data di entrata in vigore del nuovo accordo).

Formazione del Datore di lavoro (corso DL)

È una delle principali novità. Entro 2 anni dall'entrata in vigore dell'accordo (24 maggio 2027) i datori di lavoro dovranno frequentare un corso di 16 ore (corso DL) in merito ai propri compiti e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro.

Per i soli datori di lavoro e dirigenti delle **imprese affidatarie che operano in cantiere** è previsto un modulo aggiuntivo di minimo 6 ore (modulo cantieri), in attuazione dell'art. 97 del Tu Sicurezza.

I datori di lavoro che intendono svolgere i compiti di RSPP dovranno frequentare, oltre al corso per datori di lavoro, il corso RSPP per Datori di Lavoro (corso DL-RSPP).

Sono esonerati dai corsi DL e DL-RSPP i datori di lavoro che hanno frequentato il corso RSPP previsto dalla normativa previgente (Accordo Stato 21 dicembre 2011 e precedenti) o che lo frequenteranno entro il 24 maggio 2026 (è consentito lo svolgimento dei corsi disciplinati dal precedente accordo ancora per 12 mesi).

L'aggiornamento è di 6 ore ogni 5 anni.

Corso RSPP per datori di lavoro (corso DL-RSPP)

I datori di lavoro che vorranno svolgere i compiti di RSPP, e non sono già formati in tal senso, dovranno frequentare il corso DL (propedeutico) e conseguentemente il corso



DL-RSPP. La durata del corso DL-RSPP non è più legata al codice Ateco. È previsto infatti:

- un **modulo di 8 ore** comune a tutti i settori (modulo comune);
- un **modulo aggiuntivo**, di durata variabile, per i soli settori dell'Agricoltura (Ateco A 01-02), della Pesca (Ateco A 03), delle Costruzioni (Ateco F) e per il comparto Chimico (Ateco C – 19 e 20).

Il DL di una ditta non appartenente a questi settori dovrà frequentare il corso DL ed il solo modulo comune DL-RSPP da 8 ore (24 ore totali).

L'aggiornamento è di 8 ore ogni 5 anni, e costituisce credito formativo totale anche per l'aggiornamento del corso DL.

Abilitazione all'utilizzo delle attrezzature di lavoro (art. 73 c. 5 del Tu sicurezza)

Sono sostanzialmente confermati i corsi del precedente Accordo del 22 febbraio 2012, sia in termini di durata che di aggiornamento (4 ore ogni 5 anni).

Principali novità:

- sono state introdotte nuove attrezzature di lavoro per le quali è obbligatoria l'abilitazione (**carriponte**, carri raccogli frutta, caricatori movimentazione materiali). A meno che non sia riconosciuta la formazione pregressa, gli utilizzatori di tali attrezzature dovranno frequentare il corso entro 12 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo (24 maggio 2026);
- abilitazione all'uso degli **escavatori**: l'obbligo è stato esteso anche alle attrezzature di massa inferiore ai 6000 kg (prima esclusi). Anche chi utilizza mini-escavatori, pertanto, dovrà frequentare il corso entro 12 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo; sono esonerati i soggetti che possono dimostrare una formazione pregressa i cui contenuti sono conformi a quelli dei nuovi accordi. Resta invece l'esclusione per le pale cariatrici di massa inferiore a 4500 Kg.

Corsi per datori di lavoro e lavoratori (anche autonomi) che operano in ambienti confinati

Chi opera in ambienti confinati deve frequentare un corso di 12 ore (4 teoria + 8 pratica) entro 12 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo.



L'aggiornamento è di 4 ore ogni 5 anni.

Sono fatti salvi i corsi (di qualunque durata) frequentati prima dell'entrata in vigore dell'accordo, a condizione che i contenuti siano conformi.

Soggetti formatori

Come in precedenza sono individuati i soggetti formatori che possono organizzare i corsi, tra cui le associazioni dei datori di lavoro e loro società di servizi.

I datori di lavoro in possesso dei requisiti di RSPP possono effettuare direttamente, anche in qualità di docenti, la formazione per lavoratori, preposti e dirigenti ma esclusivamente nei confronti dei propri lavoratori.

Riconoscimento della formazione già effettuata

La formazione effettuata in precedenza viene di norma riconosciuta, salva la necessità di integrazione (vedi tabelle). I corsi relativi alle attrezzature di lavoro effettuati prima del 24 maggio 2026 sulla base del precedente accordo del 22 febbraio 2012 costituiscono credito formativo totale.

I corsi riguardanti gli spazi confinati e le nuove attrezzature (carriponte, carri raccogli frutta, caricatori materiali) frequentati prima del 24 maggio 2025 sono riconosciuti a condizione che i contenuti siano conformi a quelli previsti dal nuovo accordo.

I corsi abilitanti (es. attrezzature di lavoro, RSPP, antincendio, primo soccorso, ecc.), conservano validità anche se non viene effettuato nei termini l'aggiornamento, ma alla scadenza perdono temporaneamente efficacia (la figura non può operare fino a quando non viene effettuato l'aggiornamento). A differenza di prima, il termine di validità degli attestati in assenza di aggiornamento è di **10 anni**.

TABELLE DI SINTESI DEI CORSI

Corsi lavoratori, preposti, dirigenti, DL, RSPP, spazi confinati

Figura	FORMAZIONE BASE	AGGIORNAMENTO		Note/riconoscimento della formazione pregressa
	ore	ore	scadenza	
FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI				
Formazione generale	4	6	5 anni	La formazione generale effettuata prima del 24 maggio 2025 costituisce credito formativo permanente e non va ripetuta
FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI				
Rischio basso	4	6	5 anni	La classe di rischio varia sempre in funzione del codice ATECO (tabella invariata rispetto al precedente Accordo). I corsi effettuati sulla base del precedente accordo costituiscono credito formativo totale, la scadenza decorre dalla data dell’attestato. Non esistono più i 60 giorni per completare la formazione.
Rischio medio	8	6	5 anni	
Rischio alto	12	6	5 anni	



PREPOSTO				
Preposto	12	6	2 anni	La scadenza passa da 5 a 2 anni. I preposti già formati devono frequentare l'aggiornamento: <ul style="list-style-type: none"> entro il 24 maggio 2026, se la formazione pregressa è antecedente al 23 maggio 2023; entro il 24 maggio 2027, se la formazione è stata effettuata tra il 25 maggio 2023 e il 24 maggio 2025 (data di entrata in vigore del nuovo accordo).
DIRIGENTE				
Modulo comune	16	6	5 anni	Il corso dirigenti (base o aggiornamento) frequentato sulla base delle precedenti disposizioni (fino al 24 maggio 2026) costituisce credito formativo totale.
Modulo cantieri	6	6	5 anni	Deve essere frequentato entro il 24 maggio 2027 solo da parte dei dirigenti delle imprese affidatarie che operano in cantiere.
DATORE DI LAVORO – NUOVO CORSO INTRODOTTO				
Modulo comune	16	6	5 anni	Il corso RSPP (base o aggiornamento) frequentato sulla base delle precedenti disposizioni (fino al 24 maggio 2026) costituisce credito formativo totale. I 5 anni per l'aggiornamento decorrono dalla data dell'ultimo attestato.
Modulo cantieri	6			Deve essere frequentato entro il 24 maggio 2027 solo da parte di datori di lavoro delle imprese affidatarie che operano in cantiere. La frequenza al corso DL-RSPP modulo 3 costituisce credito anche per il Modulo cantieri.
DATORE DI LAVORO RSPP (il corso DDL è propedeutico per questa formazione)				
Modulo comune	8	8	5 anni	Il corso RSPP (qualsiasi rischio) frequentato sulla base del precedente accordo (fino al 24 maggio 2026) costituisce credito formativo totale. I 5 anni per l'aggiornamento decorrono dalla data dell'attestato.
Modulo 1 Agricoltura	16			Il corso RSPP rischio medio frequentato sulla base del precedente accordo (fino al 24 maggio 2026) costituisce credito formativo totale (l'attestato deve riportare il settore di riferimento).
Modulo 2 Pesca	12			Il corso RSPP rischio medio frequentato sulla base del precedente accordo (fino al 24 maggio 2026) costituisce credito formativo totale (l'attestato deve riportare il settore di riferimento).
Modulo 3 Costruzioni	16			Il corso RSPP rischio alto frequentato sulla base del precedente accordo (fino al 24 maggio 2026) costituisce credito formativo totale (l'attestato deve riportare il settore di riferimento).
Modulo 4 Chimico	16			Il corso RSPP rischio medio frequentato sulla base del precedente accordo (fino al 24 maggio 2026) costituisce credito formativo totale.
ADDETTI AI LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI (ANCHE LAV. AUTONOMI) – NUOVO CORSO INTRODOTTO				
Modulo giuridico	4			In precedenza questa formazione non era normata in dettaglio. I corsi frequentati prima del 24 maggio 2025 sono riconosciuti come validi indipendentemente dalla durata se i contenuti trattati sono conformi a quelli dell'accordo.
Modulo pratico	8	4	5 anni	

**Corsi attrezzature di lavoro**

ATTREZZATURA		FORMAZIONE BASE	AGGIORNAMENTO (pratico)		Note
		ore	ore	scadenza	I corsi relativi alle attrezzature di lavoro effettuati prima del 24 maggio 2026 sulla base del precedente accordo del 22 febbraio 2012 costituiscono credito formativo totale.
PLE	Con stabilizzatori	8	4	5 anni	
	Senza stabilizzatori	8	4	5 anni	
	Con e senza stabilizzatori	10	4	5 anni	
GRU A TORRE	Con rotazione in basso	12	4	5 anni	
	Con rotazione in alto	12	4	5 anni	
	Con rotazione in alto e in basso	14	4	5 anni	
GRU MOBILE	Gru mobile	14	4	5 anni	
	Gru mobile su ruote con falcone telescopico o brandeggiante	22	4	5 anni	
GRU PER AUTOCARRO	gru per autocarro	12	4	5 anni	
CARRELLI ELEVATORI	Industriali semoventi	12	4	5 anni	
	Semoventi a braccio telescopico	12			
	Semoventi telescopici rotativi	12	4	5 anni	
	Industriali semoventi + semoventi a braccio telescopico + rotativi	16	4	5 anni	
	Semoventi a braccio telescopico + rotativi destinati a sollevare carichi sospesi e persone	14	4	5 anni	
TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI	a ruote	8	4	5 anni	
	a cingoli	8	4	5 anni	
MACCHINE MOVIMENTO TERRA	escavatori idraulici	8	4	5 anni	
	escavatori a fune	10	4	5 anni	
	pale caricatrici frontali	10	4	5 anni	
	terne	10	4	5 anni	
	autoribaltabile a cingoli	10	4	5 anni	
	escavatori idraulici + caricatori frontali + terne	16	4	5 anni	
POMPE CALCESTRUZZO	Pompa calcestruzzo	14	4	5 anni	
NUOVE ATTREZZATURE INTRODOTTE					
CARRI RACCOGLIFRUTTA	Carro raccogli frutta	8	4	5 anni	Novità! I corsi devono essere frequentati entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo (24 maggio 2026). I corsi effettuati prima del 24 maggio 2025 sono validi se i contenuti sono conformi a quelli definiti dal nuovo accordo.
CARICATORI MATERIALI (CMM)	Caricatori materiali (CMM)	8	4	5 anni	
CARRIPONTE/GRU A CAVALLETTO	Con comando in cabina	10	4	5 anni	
	Con comando pensile o radiocomando	10	4	5 anni	
	Con comando pensile e/o in cabina	11	4	5 anni	



Confartigianato
Imprese
UDINE

Gli uffici del patronato INAPA si trovano presso le sedi della Confartigianato

Il Patronato INAPA esercita attività di assistenza, di tutela e di consulenza in favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, dei lavoratori autonomi, dei pensionati e dei singoli cittadini italiani o stranieri per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali, comprese quelle in materia di emigrazione e immigrazione.

www.inapa.it

SERVIZI

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

- Pensione di vecchiaia
- Pensione anticipata
- Pensione supplementare
- Cumulo, totalizzazione e computo in Gestione Separata
- Pensione dipendenti pubblici
- Opzione donna
- Pensioni in regime comunitario e internazionale
- Quota 100/102/103
- Pensioni di reversibilità e indiretta
- Doppia annualità
- Pensione di inabilità
- Assegno di invalidità/rinnovo
- Ricostituzione di pensione
- Supplementi di pensione
- Certificazione Ape sociale e precoci
- Integrazione al trattamento minimo e maggiorazioni sociali
- Verifica diritto della 14esima mensilità
- Simulazione calcolo di pensione

SOSTEGNO AL REDDITO

- Naspi e Naspi com
- Anticipazione NASPI
- Bonus asilo nido
- Dis Coll
- DS agricole
- Maternità obbligatoria
- Congedo parentale

PRESTAZIONI FAMILIARI

- AUU - Assegno Unico Universale
- ANF (nuclei orfanili, coniuge)

INAIL

- Infortuni / Malattie professionali
- Indennità di temporanea
- Rendita
- Danno biologico
- Revisione

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

- Assegno sociale
- Assegno/pensione invalidità civile
- Indennità di accompagnamento
- Indennità di frequenza
- Pensione sordomuti
- Pensione ciechi
- Permessi 104/92
- Congedo straordinario

ALTRO

- Emigrazione e immigrazione
- Verifica e rettifica delle posizioni assicurative (estratto contributivo ed estratto certificato)
- Riscatti, ricongiunzioni e costituzione di posizione assicurativa
- Accredito contribuzione figurativa (servizio militare, malattia, infortunio, maternità)
- Autorizzazione ai versamenti volontari
- Indennizzo cessazione attività commerciale
- Fondo di garanzia INPS
- Dimissioni volontarie

SEDE PROVINCIALE

UDINE - Via del Pozzo, 6 - tel. 0432/516655
fax 0432/516681 - e-mail: inapa@uaf.it

Orario: mattina **dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30**
pomeriggio **il martedì dalle 14,00 alle 17,00**
lunedì/mercoledì/giovedì su appuntamento

SEDI ZONALI

SPORTELLI DI CITTÀ UDINE
CERVIGNANO DEL FRIULI - CIVIDALE DEL FRIULI
CODROIPO - GEMONA DEL FRIULI - LATISANA
SAN DANIELE DEL FRIULI - TOLMEZZO
UDINE NORD



Udine

Gate4Innovation

Accompagniamo l'innovazione nelle imprese

È partito Gate4Innovation (G4I), un programma di supporto finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), rivolto alle micro, piccole e medie imprese del territorio per aiutarle a comprendere il proprio livello di digitalizzazione e individuare strategie di crescita e innovazione. Grazie a un metodo di valutazione avanzato e a un team di esperti di Confartigianato-Imprese Udine appositamente formati, Gate4Innovation offre alle imprese associate un percorso personalizzato, basato su un'analisi approfondita dei processi aziendali e delle competenze digitali. L'imprenditore potrà valutare il livello di maturità digitale dell'azienda, individuare strategie efficaci e implementare soluzioni tecnologiche su misura.

COSA OFFRE GATE4INNOVATION

Gate4Innovation è un sistema diffuso e accessibile presso le Associazioni del Sistema Confartigianato, con 30 strutture operative in 14 regioni italiane e una squadra di oltre 200 professionisti specializzati e appositamente formati per garantire alle imprese un accompagnamento mirato e personalizzato, offre: un'analisi approfondita del livello di digitalizzazione dell'azienda, con un report dettagliato su punti di forza, criticità e opportunità di crescita, una roadmap chiara con azioni concrete per migliorare la competitività dell'impresa, servizi personalizzati, tra cui orientamento agli incentivi, strumenti di finanziamento e percorsi di crescita specifici.

UN'OPPORTUNITÀ ACCESSIBILE A TUTTE LE IMPRESE

L'iniziativa è GRATUITA per le MPI e per le imprese indi-



viduali. (Gli assesment hanno un valore di 4.000.00 € che deve essere conteggiato dall'impresa tra gli "aiuti di Stato") Le medie imprese potranno partecipare con un contributo agevolato del 10% sui costi ammissibili.

Come partecipare.

Per aderire e prenotare l'assesment digitale:
<https://www.confartigianatoudine.com/it/news-media/news/2025/gate4innovation>

Trieste

Sportelli per il sostegno delle piccole imprese

Progetto Confartigianato Trieste sostenuto dalla Fondazione CRTrieste

A seguito dell'aumento costante dei costi delle materie prime in svariati settori produttivi e degli aumenti nelle bollettazioni energetiche di pertinenza delle piccole imprese si rende necessario prevenire crisi aziendali e conseguentemente analizzare con attenzione la contabilità aziendale delle imprese artigiane e delle piccole imprese ubicate nel nostro territorio simulando proiezioni analitiche future per verificare la sostenibilità delle imprese stesse e conseguentemente verificare anche la sostenibilità dell'attuale forza lavoro.

Confartigianato Trieste, attraverso i propri consulenti fiscali e consulenti del lavoro, implementerebbe l'attività di sostegno consulenziale alle imprese del nostro territorio creando due sportelli appositi per analizzare e verificare la sostenibilità futura delle imprese colpite dalla crisi ed il conseguente loro riposizionamento sul mercato con l'obiettivo finale di mantenere attiva l'impresa con la sua forza organica.

I destinatari dell'iniziativa sono le imprese artigiane e le piccole imprese ubicate nel territorio provinciale di Trieste.

Tale iniziativa è aperta a tutte le imprese del territorio senza alcun vincolo associativo a Confartigianato. Le attivazio-

ni degli sportelli sono iniziate il 01.06.2025 e cesseranno il 31.12.2025.

Gli sportelli di ascolto e consulenziali sono ubicati rispettivamente in sede centrale di Confartigianato – via Cicerone 9 - ed in zona industriale a Trieste – Strada delle Saline 30 Muggia.

Gli sportelli consulenziali per il sostegno delle piccole imprese sono un progetto della Confartigianato di Trieste sostenuto dalla Fondazione CRTrieste.

Gli sportelli attivati vedono la presenza di un consulente del lavoro, di un dottore commercialista e di un contabile che valuteranno gli scenari di sostenibilità futura dell'impresa con specifiche consulenze normative e valutando anche il mutamento degli attuali regimi contabili applicati e la gestione della forza lavoro.

Le imprese interessate sono invitate a contattare i referenti degli sportelli per pianificare un incontro;

Consulente del lavoro: **cristiana.viduli@artigianits.it**

Dottore commercialista: **mariagraziahuez@artigianits.it**

Contabile: **mara.spadaro@artigianits.it**


Confartigianato
Persone



Il Tuo posto è qui
CAAF CONFARTIGIANATO

730 | ISEE

RED

SUCCESSIONI

IMU

LAVORO DOMESTICO (COLF E BADANTI)

ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA



WWW.CONFARTIGIANATO.IT/CAAF



scatti fotografici di mani che tramandano

prorogata fino al 31 ottobre

Trieste - Stazione Centrale – Piazza della Libertà 11
da venerdì 13 giugno a venerdì 12 settembre 2025

**“Scatti
fotografici
di mani che
tramandano”**

è un percorso visivo che unisce fotografie d'archivio e ritratti contemporanei per raccontare la continuità tra passato e presente del nostro tessuto produttivo.

**Le mani degli
artigiani**, protagonisti di ogni mestiere, svelano la paziente cura dei gesti tradizionali e l'adozione di tecniche moderne, mostrando come le realtà storiche fungano da ponte per le nuove generazioni di imprenditori.

**In questo
dialogo visivo**, ogni impresa - storica o recente - viene celebrata per il suo contributo alla ricchezza dell'artigianato locale e invita a riflettere su come competenze, passione e ingegno si rinnovino giorno dopo giorno.